



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 407 del 24/04/2013

Oggetto: CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^a del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.

PREMESSA

In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Con nota 6744 del 19/04/2001, acquisita con prot. n. 5333/46/01 del 04/05/2001, è stato comunicato dal Comune di Casale sul Sile l'accertamento, su campioni prelevati dal terreno interessato dall'intervento, del superamento dei limiti di ammissibilità di contaminazione dei suoli previsti dal D.M. 25/10/1999 n. 471 e il conseguente avvio da parte del Comune del procedimento per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ex art. 17 del D. Lgs. 22/1997, nonché del procedimento per il recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/06/2001, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Casale sul Sile, sentito il rappresentante della ditta proponente che ha dichiarato che i proprietari dei terreni hanno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del Comune e che la ditta proponente intendeva associarsi a tale ricorso, con Provvedimento n. 1963 del 27/07/2001, ha deciso all'unanimità, la sospensione dell'istruttoria fino all'avvenuto adeguamento all'ordinanza del Sindaco del Comune di Casale sul Sile riguardante la bonifica dei terreni interessati dall'intervento.

In data 30/01/2002 il TAR Veneto con sentenza n. 644 ha annullato l'ordinanza n. 3 del 12/04/2001 del Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV).

In data 19/04/2002 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 ha riavviato il procedimento di VIA relativo al progetto in sopra indicato.

La società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..

Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando "(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)" e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo" presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
 - a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
 - b) il progetto di bonifica delle aree contaminate;
2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;
4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^a del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II^a, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.

In merito all'intervento in oggetto sono pervenuti pareri e osservazioni tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Comune di Casale sul Sile	30/09/2011	451818
Comune di Casale sul Sile	03/10/2011	455130
Consorzio Acque Risorgive	03/10/2011	455222
Comune di Casale sul Sile	21/12/2011	594921
Comune di Casale sul Sile	02/05/2012	199591
Comune di Casale sul Sile	13/09/2012	411622
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	17/09/2012	416933
Comune di Casale sul Sile	18/10/2012	471777
Comune di Casale sul Sile	06/11/2012	500050
Provincia di Treviso	12/10/2012	461308
Provincia di Treviso	24/10/2012	481530

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag.

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	19/02/2013	75524
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	25/02/2013	83675
Comune di Casale sul Sile	26/02/2013	85769
Sig.ra Lorella Martignon	28/02/2013	90860
Sig.ra Elena Bassetto	01/03/2013	93640
Provincia di Treviso	06/03/2013	99045
Segreteria di Giunta regionale per conto di un gruppo di cittadini del Comune di Casale sul Sile	21/03/2013	123032
Provincia di Treviso	28/03/2013	135601
Comune di Casale sul Sile	15/04/2013	158420

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 28/09/2011.

In data 20/12/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 36719 E. 410.01.1 del 25/01/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta CO.VE.RI. Scarl, che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Treviso.

In data 20/03/2012, con prot. n. 0032753, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito con prot. n. 133612/63.01.07 E. 410.01.1, del 20/03/2012. Il medesimo Dipartimento ARPAV, a tale proposito, non ha ritenuto l'intervento soggetto all'art. 16 della L.R. n. 11/2010, tuttavia ha effettuato una valutazione in merito alla indispensabilità dell'impianto di smaltimento, in ragione all'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento, che si conclude:

"(...) L'analisi dei dati non fa pertanto emergere per l'immediato l'urgenza e la necessità di ulteriori volumetrie dedicate allo smaltimento definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi, diverse da quelle direttamente collegate ad interventi di bonifica dove l'urgenza è definita da altri aspetti, in assenza di una pianificazione regionale di settore relativa alla gestione integrata dei rifiuti, che peraltro è in corso di definizione."

Le valutazioni espresse da ARPAV, con nota 13/04/2012, prot. n. 174855 E. 410.01.1, sono state trasmesse alla Provincia di Treviso, per l'eventuale seguito di competenza, comunicando, inoltre, alla



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

Ditta proponente, il riavvio dei termini di chiusura della procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Successivamente, con Delibera n. 00021 del 30/07/2012, il Consiglio Provinciale di Treviso di è determinato, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010:

“(…) di dare atto che l'impianto di discarica per rifiuti inerti proposto dalla ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. con sede legale in Treviso, via Longhin n. 1, e da ubicarsi nel territorio comunale di Casale sul Sule, non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 11/2010, per la sua approvazione si sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.”



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte quattro riunioni tecniche, alle quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:

- 04/05/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
- 11/06/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 18/06/2012, prot. n. 282145, relativa alle migliorie progettuali apportate alle barriere di impermeabilizzazione, al sistema di raccolta del percolato, alla gestione delle acque meteoriche ed alla ridefinizione dell'invarianza idraulica;
- in data 23/04/2013, prot. n. 174254, relativa:
 - alla servitù di passaggio che interessa la viabilità di accesso alla discarica in progetto;
 - all'art. 32 della L.R. n. 3/2010.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 20/06/2012, è stato modificato il gruppo istruttorio.

Con nota n. 5198-6060/DS/cc/DD del 25/07/2012, acquisita al protocollo regionale n. 363921 del 07/08/2012, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con prescrizioni da attuarsi in sede di esecuzione lavori.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 12/09/2012, è stato ulteriormente modificato il gruppo istruttorio.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:

- diffida, in data 19/07/2012 – prot. n. 334829;
- sollecito, in data 27/09/2012 – prot. 433951;
- sollecito, in data 24/10/2012 – prot. 482965;
- sollecito, in data 06/12/2012 – prot. 401308;
- diffida, in data 24/04/2013 – prot. n. 174254.

Con nota n. 164265 del 17/04/2013, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. nella medesima data, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi ha espresso - per gli aspetti di competenza - parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con riferimento agli aspetti connessi alla tutela dell'ecosistema fluviale del Parco Naturale regionale del Fiume Sile e a quelli idraulici della rete idrologica superficiale di drenaggio.

A dette valutazioni è stato dato riscontro nella sezione delle controdeduzioni delle osservazioni, nel presente parere.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/99 e succ. mod. e integr., al fine di acquisire in un'unica sede pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati di organi regionali, provinciali e comunali, necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione dell'intervento specificato in oggetto.

1. FASI SALIENTI PREGRESSE DEL PROCEDIMENTO

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag.

Per una più esaustiva comprensione dell'argomento si ritiene dapprima opportuno evidenziare alcuni "passaggi" relativi all'iter del presente procedimento:

I.A) D.G.R. n. 478 del 06/03/2007

La Regione Veneto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007 ha espresso, ai sensi della L.R. n. 10/1999, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di discarica per rifiuti non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero, da realizzare in comune di Casale sul Sile e promosso dalla ditta CO.VE.RI Scarl, facendo proprio il Parere n.151 del 07/02/2007 della Commissione regionale VIA, recependone quindi anche tutte le prescrizioni specificate nel parere stesso.

Nella stessa D.G.R. si deliberava di rinviare l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate nel parere n. 151 del 07/02/2007.

Si riporta di seguito un estratto delle conclusioni:

"(...) Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Direttore Generale ARPAV, il Dott. Franco Secchieri, Componente esperto della Commissione ed assenti giustificati il Dott. Gerry Boratto, l'Ing. Guido Cuzzolin e l'Arch. Filippo Tonerò, Componenti esperti della Commissione), esprime a maggioranza (con voto contrario della Provincia di Treviso e dell'ARPAV di Treviso)

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

- 1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
 - a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;*
 - b) il progetto di bonifica delle aree contaminate;**
- 2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;*
- 3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;*
- 4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;*
- 5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.*

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ritiene di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate. (...)"

Nel corso dell'iter istruttorio, in data 24/10/2012 la Commissione regionale V.I.A. ha ritenuto necessario richiedere i chiarimenti e le integrazioni di seguito riportati:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag.

1. il progetto deve includere un impianto adeguato per l'estrazione forzata e la combustione del biogas. Il proponente deve dettagliare le modalità di allestimento della rete di estrazione del biogas. Si deve prevedere l'allestimento dei vari pozzi di estrazione del biogas man mano che avanza il fronte della discarica in coltivazione. Egli deve indicare come intende ottemperare al dettato della DGR 995/2000 secondo cui l'estrazione forzata e la combustione deve avvenire quando la portata estratta supera 10 m³/h (riferita a un contenuto di O₂ del 5,%) anche per solo 8 ore/giorno. La DGR considera estraibile il 70% del biogas prodotto. Indichi anche come intende ottemperare alla DGR 995/2000 secondo cui deve essere previsto il riutilizzo del biogas quando la portata estratta superi 100 m³/h; in particolare i motori installati devono essere in grado di funzionare correttamente anche a tale portata minima di soglia;
2. il Piano di Monitoraggio e Controllo deve prevedere per ogni pozzo di estrazione del biogas: la misura del contenuto % di CH₄ e di O₂, della depressione in essere e del livello di percolato. Le teste di pozzo devono essere pertanto attrezzate per un'agevole misura dei parametri richiesti; deve essere prevista una frequenza minima settimanale;
3. deve essere prevista, mediante appositi contatori totalizzatori, la misura della quantità complessiva di biogas estratto, della quantità riutilizzata dai cogeneratori, e della quantità inviata in torcia. Deve essere previsto un reporting periodico;
4. deve essere prevista una rete perimetrale di pozzi monitoraggio di biogas esterni alla discarica, ma in adiacenza. Il piano di monitoraggio e controllo, PMC, deve prevedere la misura periodica del livello del CH₄ nei pozzi e anche sulla superficie della discarica;
5. nel PMC deve essere previsto un monitoraggio periodico della qualità dell'aria esternamente al perimetro della discarica, in particolare per quanto riguarda gli odori. La prima verifica deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio della coltivazione. La frequenza e le modalità successive saranno stabilite dall'A.I.A.;
6. al fine di minimizzare le emissioni diffuse di sostanze odorifere e contenere l'estensione dell'impianto di estrazione forzata del biogas, il proponente valuti la possibilità di differenziare l'apporto dei diversi rifiuti in lotti diversi, in particolare separando quelli biodegradabili da quelli non biodegradabili;
7. venga conseguentemente aggiornato il piano finanziario con le richieste di cui sopra, di cui Allegato 2 D. Lgs 36/2003;
8. venga dimostrata la servitù di passaggio del mappale ora identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, 387; si chiede l'identificazione catastale attuale dei seguenti mappali presenti nell'Atto 1 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 101190 Rac. 1114 del 11/06/1974): Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 32, 133/a, 135/a, 134/a, 23, 141/a, 31/b, 51, 197; presenti nell'Atto 2: Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 133/a, 32, 162/a, 51/a; presenti nell'Atto 3: Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 32, 51, 19. Fornire l'atto n. 7285 del 21.11.1971 di rep. del Dr. Ripa notaio in Spresiano e n. 7111/7148 del 28/29.4.1976 di rep. del Dr. Curione notaio in Cornuda a dimostrazione di servitù attive e passive gravante sui fondi.

A detta richiesta la Ditta ha dato riscontro con nota del 20/12/2012, prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1.

2. VERIFICA ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO**2.1 Valutazioni della Commissione in merito all'adempimento delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 478 del 06/03/2007**

Si analizzano di seguito le singole prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 478 del 06/03/2007 e la loro ottemperanza.

▪ Prescrizione n. 1

“Venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag.

- a) *un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;*
- b) *il progetto di bonifica delle aree contaminate.*”

Il Piano della caratterizzazione trasmesso dal proponente nel giugno 2007 risulta approvato con prescrizioni dal Comune di Casale sul Sile con Determina n. 10 del 22.05.2008.

Nel giugno 2008 sono stati eseguiti i campionamenti relativi al Piano approvato e, a seguito della presentazione dei risultati di tali indagini eseguite dalla Ditta e al successivo confronto con i risultati delle analisi svolte da ARPAV per la propria quota parte, si sono evidenziati per alcuni parametri degli scostamenti.

In data 03/03/2009 si è svolto un incontro tecnico tra Enti e Ditta, a seguito del quale è stato stabilito di svolgere alcune indagini integrative, messe in atto nei mesi successivi. I nuovi risultati sono stati inviati al Comune di Casale sul Sile il 13/07/2009 e il 28/07/2009.

Successivamente si sono svolti alcuni incontri tra Enti e Ditta (nelle date 30/11/2009 e 14/01/2010) in base ai cui esiti è stata trovata una convergenza tra i risultati emessi dalla Ditta e quelli di ARPAV.

A conclusione dei passaggi sopra descritti è stata inviata una relazione sui risultati del Piano della caratterizzazione a Comune di Casale sul Sile, Provincia di Treviso e ARPAV in data 28.07.2010 in cui si rileva che sono stati riscontrati superamenti delle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Infine nel giugno 2011 è stata trasmessa una relazione sull'Analisi di rischio svolta (allegato 1/b alla nota inviata dalla Ditta a Regione, Provincia, Comune e ARPAV il 14/06/2011, acquisita con prot. reg. 282821 del 14/06/2011) le cui conclusioni sono le seguenti.

“L'area è attualmente destinata a discarica di seconda categoria tipo A secondo la vecchia classificazione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la destinazione a discarica per inerti è assimilabile ad una destinazione industriale e che, pertanto, alle discariche per inerti si applicano i valori soglia di contaminazione previsti dalla colonna B e non dalla colonna A, tab I dell'allegato 5 d.Lgs 152/06 (cfr TAR Veneto, n. 3483/2003; TAR Veneto, III n. 2718/2007; TAR Veneto, III n. 3697/2008). Dal confronto tra l'esito delle analisi e i limiti stabiliti per le zone produttive e commerciali, risulta non esserci contaminazione dei terreni in sito né rischio per i lavoratori. Si tratta pertanto di un terreno non contaminato e non assoggettabile alla procedura di bonifica. Le conclusioni dell'esito della caratterizzazione, con validazione dei risultati, sono pertanto che l'area non è contaminata.”

Alla luce di quanto sopra riportato, la Commissione ritiene che il proponente abbia ottemperato alla prescrizione n. 1. Va da sé che quanto prodotto in ottemperanza a detta prescrizione resta, comunque, assoggettato alle valutazioni istruttorie da esperirsi ai sensi e per gli effetti del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

▪ Prescrizione n. 2

“Venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla D.G.R.V. 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti”.

Si ritiene che il proponente abbia fatto un'analisi completa, sia con riferimento alla normativa regionale richiesta, sia con riferimento a modelli di produzione del biogas più sofisticati rispetto a quello indicato dalla normativa specificata.

A conclusione delle verifiche svolte, il proponente ritiene non necessaria l'installazione dell'impianto di estrazione e combustione del biogas. Peraltro, si dichiara disponibile ad adeguarsi, in osservanza ad una specifica richiesta della Commissione: *“Il progetto deve includere un impianto*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 1

adeguato per l'estrazione forzata e la combustione del biogas.", presentando gli elaborati progettuali e la documentazione inerente. Si richiama sotto quanto espresso dal proponente: Nella Relazione Tecnica Integrativa del dicembre 2012 (Integrazioni a seguito comunicazione della Regione del Veneto del 09/11/2012, prot. 509359,) il proponente afferma, punto 1.4: *".. In ogni caso, in base al principio di precauzione e come richiesto dalla commissione V.I.A., in fase di coltivazione, saranno installati i pozzi di captazione. Con la chiusura del primo lotto sarà installato un adeguato impianto per l'estrazione forzata e la combustione del biogas. Nel caso di superamento dei valori di soglia previsti dal PMC, sarà implementato un impianto di generazione di energia elettrica. I motori installati saranno in grado di funzionare correttamente alla portata minima di soglia di 100 m³/h con recupero energetico del biogas."*

La Commissione rileva, invece, che il proponente ha operato in modo divergente da quanto prescritto dalla D.G.R. n. 995/2000:

- confonde il dato numerico che costituisce la soglia inferiore di produzione del biogas, al di sopra della quale scatta l'obbligo di estrazione forzata e combustione, con il dato di produzione del metano; essendo il contenuto di quest'ultimo nel biogas, tipicamente, circa il 50% del del volume totale; pertanto la soglia di produzione stabilita dalla citata DGR è superata nel momento in cui i calcoli siano condotti riferendosi al volume di biogas in tutte le sue componenti e non al solo metano;
- non applica il riferimento alla produzione equivalente a 8 ore.

Le valutazioni del proponente collocano erroneamente la produzione di gas di discarica al di sotto della soglia minima da cui scatta l'obbligo di estrazione forzata e combustione stabilita dalla disposizione regionale a tutela dell'ambiente. La mancata gestione del biogas potrebbe di conseguenza produrre effetti negativi, in particolare sull'impatto da odori.

Pertanto, in base al contenuto di quanto fornito dal proponente, che prevede comunque il percorso dell'estrazione forzata e combustione, e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le modalità di controllo e monitoraggio del biogas in atmosfera debbano essere oggetto di prescrizione del presente parere.

In merito alla produzione specifica di biogas dalle varie frazioni di rifiuti che possono produrlo, il proponente fornisce un elenco dettagliato, con gli specifici codici CER, indicandone anche la quantità, ottemperando formalmente alla prescrizione.

A giudizio della Commissione, il proponente ha indicato un tenore troppo basso di frazione biodegradabile nei rifiuti che saranno smaltiti.

La Commissione ritiene pertanto necessario richiamare l'obbligo di rispettare tale contenuto massimo di frazione biodegradabile e ciò sarà oggetto di prescrizione del presente parere.

▪ Prescrizione n. 3

"Vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria."

In merito allo spostamento del sostegno al picchetto n. 309 della linea 220 kV Salgareda – Treviso Sud, con infissione di un nuovo sostegno in semplice terna di tipo tronco piramidale posizionato lungo l'asse linea a circa 20 metri da quello esistente, i lavori vengono eseguiti da Terna SpA stessa entro 12 mesi dalla data di approvazione del preventivo.

Per quanto attiene alle modalità operative si prende atto che sono definite ed eseguite da Terna SpA stessa.

Per quanto riguarda il piano verticale si rileva che la quota della sistemazione finale si pone a +8,71 ml. rispetto al piano di campagna e il conduttore subisce una variazione rispetto allo stato attuale. Pertanto non è percepibile l'interazione tra i due soggetti dal punto di vista delle fasce di rispetto e delle isolinee in base alla normativa vigente.

In conclusione, la Commissione ritiene che il proponente abbia ottemperato alla prescrizione.



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

▪ Prescrizione n. 4

“Venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.”

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, richiesta dalla Commissione VIA nel parere n. 151/2007, la ditta ha presentato una relazione nella quale descrive le modalità operative alle quali intende attenersi.

La Commissione ritiene che il proponente abbia ottemperato alla prescrizione. Infatti, le modalità operative proposte richiamano procedure, metodi di campionamento e analisi in conformità al DM 27 settembre 2010 e pertanto risultano nella sostanza condivisibili. Peraltro si ritiene di aumentare la frequenza di controllo per i codici di rifiuti delle famiglie 17 e 19 allo scopo di ulteriore garanzia qualitativa degli stessi. Ciò è stato recepito nelle prescrizioni.

▪ Prescrizione n. 5

“Venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.”

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 1 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 101190 Rac. 1114 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 257, 372.

I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 346, 358, 343, 358, 142, 31, 198.

Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, 197, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 1 la relativa servitù di passaggio.

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 2 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 10120 Rac. 1115 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 357, 358, 346.

I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 31, 197, 198.

Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51/a di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 2, la relativa servitù di passaggio.

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su Via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 31.

I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 198.

Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 3, la relativa servitù di passaggio.

Per quanto riguarda il mappale, ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 387 da visura storica per immobile del Catasto Terreni di cui all'Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali risulta che deriva dal mappale n. 31, che nell'Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) è indicato come 31/a.

Ciò in quanto il Catasto Terreni nel passaggio dalla numerazione letterale a quella definitiva in cui le particelle sono numerate progressivamente assumendo un nuovo numero a partire dal primo

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 1

numero disponibile del foglio di mappa, fatto eccetto per la prima particella indicata come sub “/a”, che riprendeva il nome dell’originaria.

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, relativamente alla strada di accesso alla discarica, si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 4 (scrittura privata timbrata dall’ufficio di zona di Mogliano Veneto della Federazione provinciale coltivatori diretti in data 31 agosto 1988) in cui si riconosce la servitù di passaggio esistente a favore di altro mappale gravante sulla loro proprietà lungo i lati nord ed ovest a dei mappali in base all’estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall’innesto su Via Chiesa Conscio e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 198, 31, 32, 120.

I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 51, 121, 82, 55.

Per quanto riguarda l’identificazione catastale del mappale n. 133/a, 134/a, 135/a, 23, 141/a, 31/d, di cui al Foglio 3, risulta esterno all’ambito di intervento, mentre il mappale 162/a, risulta inesistente, mentre il mappale 19 non viene identificato.

Infine si rileva che l’atto n. 7111/7148 del 28/29.04.1976 di rep. del Dr. Curione consiste in una servitù non aedificandi.

Non risulta da nessun atto fornito la dimostrazione dell’esistenza della servitù di passaggio sul mappale ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l’Italia S.p.A

Inoltre negli atti forniti (atto 1) il mappale 142 (ex 142a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà degli eredi del Sig. Carlo Scudeller, non viene citato come fondo “gravato da servitù” ma solo come fondo “a vantaggio”.

Lo stesso dicasi per il mappale n. 197 (ex 197/a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà di Autostrade per l’Italia S.P.A. non viene citato come fondo “gravato da servitù” ma solo come fondo “a vantaggio” su atto 2 e atto 3.

Inoltre si evidenzia che il mappale 142 e 197 del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile non risulta all’interno della scrittura privata denominato “atto 4” che definisce la larghezza della servitù di passaggio.

In conclusione, la Commissione ritiene che il proponente non abbia provveduto alla puntuale ottemperanza del punto in discussione in ordine alla piena disponibilità del mappale catastalmente identificato come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 mappale 379, in quanto non risulta documentato il rapporto tra il proprietario del fondo servente (Autostrade per l’Italia S.p.a.) e il titolare del fondo dominante (proponente) in base all’art. 1032 e 1051 del Codice Civile.

2.2 Considerazioni della Commissione in merito al progetto

Le considerazioni della Commissione riguardano anche la documentazione integrativa del proponente (acquista al protocollo regionale n. 509359 del 09/11/2012).

Le richieste formulate dalla Commissione sono riportate in corsivo.

La Commissione ritiene che la documentazione integrativa trasmessa dal proponente risponda correttamente alle richieste della stessa. Il quadro progettuale fornito risulta pure idoneo.

2.2.1 Considerazioni relative al biogas**2.2.1.1 Modelli di predizione delle quantità prodotte di biogas**

Il proponente ha fatto riferimento a due diversi modelli: Modello “reazione semplificata” e Modello AP-42 LAND GEM (NB. Solo quest’ultimo è considerato dalla normativa regionale).

Modello “reazione semplificata” di predizione delle quantità prodotte

Per il calcolo della produzione del biogas è stato utilizzato un modello teorico-pratico basato su un procedimento stechiometrico adattato alla situazione reale.

Dati di partenza per eseguire l’elaborazione sono i seguenti:

- Periodo totale di gestione: 5 anni

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

- Quantità di rifiuti conferiti: circa 315.000 ton
- Composizione merceologica media dei rifiuti.

Il metodo matematico impiegato per la valutazione previsionale del fenomeno produttivo del biogas, denominato “metodo della reazione semplificata”, è basato su una semplificazione del complesso processo di formazione del biogas stesso.

L'ipotesi alla base della relazione, che permette di valutare la quantità e la qualità del biogas teoricamente generabile, è che tutta la massa di rifiuti reagisca anaerobicamente e completamente. Ovviamente, la quantità di biogas teoricamente captabile dall'impianto d'estrazione sarà molto inferiore alla quantità teoricamente generabile dalla discarica, e la quantità realmente captata sarà ancora minore, non essendo realizzabili impianti con efficienza di captazione del 100%.

In una tabella (Tabella 5: Prospetto riassuntivo conferimento rifiuti e produzione del biogas) sono riportati i parametri per la determinazione della quantità teoricamente generabile di biogas.

I dati tabellari mostrano chiaramente che la produzione di biogas supera per 7 anni di seguito la produzione minima di 10 m³/h, addirittura per 11 anni se si applica l'estrazione forzata a durata parziale (8 h/giorno).

Il proponente, introducendo una media “trilussiana”, assolutamente estranea alla normativa e quindi errata, afferma: *"La quantità media di metano captabile (6,29 m³/ora) è inferiore a quella massima pari a 10 m³/ora, oltre la quale la normativa (D.G.R.V. n.995 del 21.03.2000) prevede l'installazione di un impianto per la captazione e la decomposizione termica obbligatoria del biogas."*

Si ricorda comunque che le considerazioni di cui sopra si riferiscono a un modello non considerato dalla normativa regionale.

Confronto con il Modello Previsionale AP-42 Land Gem

Si faccia riferimento al paragrafo "Vincoli normativi" per questo modello, che è quello di riferimento secondo la normativa regionale.

Il proponente riporta in forma tabellare i dati elaborati relativi alla produzione annuale e oraria di biogas e di metano, ricordando che il valore inserito nel modello Land Gem è pari a 4 m³ CH₄/ton di rifiuto, comprensivo anche della percentuale di captazione effettiva.

I dati tabellari ottenuti dai calcoli del proponente mostrano chiaramente che, secondo il modello indicato dalla normativa regionale (AP-42 LAND GEM), la quantità di biogas estraibile supera per 2 anni di seguito la produzione minima di 10 m³/h, ma che addirittura per oltre 20 anni è richiesta l'applicazione dell'estrazione forzata a durata parziale (8 h/giorno) e conseguente combustione in torcia.

2.2.1.2 Progetto di estrazione e combustione del biogas

In sede di richiesta di integrazione (seduta Commissione regionale VIA del 24/10/2012) veniva richiesto che: *"Il progetto deve includere un impianto adeguato per l'estrazione forzata e la combustione del biogas. Il proponente deve dettagliare le modalità di allestimento della rete di estrazione del biogas. Si deve prevedere l'allestimento dei vari pozzi di estrazione del biogas man mano che avanza il fronte della discarica in coltivazione. Egli deve indicare come intende ottemperare al dettato della DGR 995/2000 secondo cui l'estrazione forzata e la combustione deve avvenire quando la portata estratta supera 10 m³/h (riferita a un contenuto di O₂ del 5%) anche per solo 8 ore giorno. La DGR considera estraibile il 70% del biogas prodotto. Indichi anche come intende ottemperare alla DGR 995/2000 secondo cui deve essere previsto il riutilizzo del biogas quando la portata estratta superi 100 m³/h. In particolare i motori installati devono essere in grado di funzionare correttamente anche a tale portata minima di soglia."*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

Nella documentazione il proponente specifica che l'impianto sarà costituito da pozzi di captazione secondo una maglia ben prestabilita. Il biogas sarà convogliato tramite tubazione ad una stazione di regolazione dotata di sistema di scarico ed accumulo della condensa, ed inviato tramite un anello perimetrale all'impianto di combustione.

L'impianto di combustione sarà dotato di sistema di aspirazione e sistema di accensione automatica.

L'impianto di captazione e smaltimento del biogas è costituito dai seguenti elementi:

- pozzi di captazione;
- collegamento dei pozzi di captazione alle stazioni di regolazione installate sul perimetro del corpo discarica – linea secondaria;
- stazioni di regolazione;
- linea principale d'aspirazione dalle stazioni di regolazione all'impianto di aspirazione centralizzato -Linea principale;
- impianto di aspirazione centralizzato con depressori in parallelo;
- impianto per il pretrattamento del biogas;
- impianto per la combustione automatica in torcia di combustione ad alta temperatura del biogas non utilizzato;
- impianto di autoproduzione di energia elettrica (nel caso di superamento dei valori di soglia): 100 Nm³/h.

Pozzi di captazione del biogas

I pozzi di captazione sono costituiti da colonne in HDPE macrofessurate DN 200 mm inserite nel corpo rifiuti durante il conferimento degli stessi. Il tratto fessurato è compreso fra la base del tubo, posto a 1,5 m dal piano di posa dei rifiuti (al fine di evitare interferenze con il percolato il cui battente dovrà rispettare lo spessore massimo di 1 metro), e lo strato di argilla previsto nella copertura. Per favorire il richiamo del biogas, fra la tubazione fessurata e i rifiuti è realizzata un'intercapedine in ghiaio delimitato da rete metallica.

Alla base della tubazione sarà predisposto un sistema di sostegno costituito da un manicotto per l'inserimento della condotta verticale con saldati quattro tratti di tubazione fessurata in HDPE DN 110 mm disposti a raggiera per una lunghezza 4 m. La funzione di questa struttura è, come citato, di sostegno del pozzo di captazione, garantendo la verticalità della condotta anche durante le prime fasi di abbancamento dei materiali, e di incrementare l'efficienza alla captazione. Le tubazioni fessurate orizzontali saranno anch'esse ricoperte da ghiaio trattenuto da una rete metallica.

La parte terminale superiore del camino sarà sigillata mediante materiale argilloso previsto nella copertura della discarica. La sonda in HDPE fessurata si innesta in una testa di pozzo sempre realizzata in HDPE che emerge leggermente dalla copertura della discarica e si raccorda alla rete di trasporto superficiale. Il pozzo di captazione sarà, infine, dotato di tubo dilatatore di lunghezza 50 cm, in prossimità della superficie, per prevenire il sollevamento della testa durante i cedimenti futuri del corpo rifiuti.

Il numero dei pozzi e la loro collocazione (cfr. planimetria allegata dal proponente) dipende dal raggio di influenza che è funzione del fattore di captazione. Sulla base delle caratteristiche dei rifiuti e in particolare dello spessore modesto del corpo discarica si ritiene ottimale il raggio di 25 metri. I pozzi saranno così distribuiti nella discarica:

- lotto 1: 4 pozzi;
- lotto 2: 4 pozzi
- lotto 3: 4 pozzi
- lotto 4: 4 pozzi
- lotto 5: 4 pozzi
- lotto 6: 3 pozzi

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

- lotto 7: 4 pozzi
per un complessivo di 27 pozzi.

La distribuzione dei pozzi è stata fatta considerando la morfologia baulata della discarica. Le stazioni di regolazione saranno poste contrapposte rispetto alla linea di colmo della discarica per favorire il deflusso, per gravità, della condensa che si forma dentro la tubazione di collettamento verso la stazione di regolazione, che dispone dei sistemi per il suo accumulo.

I pozzi di captazione sono distribuiti per lotti in accordo con l'avanzamento del conferimento dei rifiuti. L'esaurimento di un lotto determinerà, quindi, il completamento di un settore della rete di captazione e della relativa stazione di regolazione.

Linea secondaria di aspirazione

La linea secondaria di aspirazione collega le teste dei pozzi di captazione alle stazioni di regolazione. Il convogliamento del gas captato dai pozzi avviene in parallelo attraverso tubazioni in HDPE De 90 mm (PN6), flessibili interrata nello strato di copertura e che non risentono, perciò, degli assestamenti del corpo rifiuti.

Stazioni di regolazione. Comprendono una struttura in c.a. di supporto, un collettore per il collegamento dei pozzi di captazione del biogas provvisto di valvola d'intercettazione e valvola di regolazione della depressione per ogni singolo pozzo di captazione del biogas; una valvola di regolazione automatica di depressione sul collegamento del collettore alla linea principale d'aspirazione.

Ogni stazione sarà dotata di separatore terminale delle condense formatesi all'interno delle tubazioni secondarie. Le linee secondarie avranno pendenza verso i collettori stessi. A fianco del collettore sarà posto un barilotto di accumulo delle condense che scaricherà tramite pompa sommersa, il condensato direttamente negli adiacenti pozzi di discarica.

Ogni separatore di condense sarà dotato di specifica guardia idraulica.

Linea principale d'aspirazione. Comprende una tubazione in HDPE De 160 mm, nei due tratti che collegano le stazioni di regolazione più distanti rispetto la confluenza finale, e De 200 mm negli altri tratti.

Si tratta di una condotta interrata al contorno dell'area di discarica, con stacchi per il collegamento delle singole stazioni di regolazione. La tubazione è interrotta ad intervalli costanti da trappole per la raccolta condensa e lo scarico della stessa mediante guardia idraulica.

Impianto di aspirazione centralizzato. Comprende macchine turbo-aspiratrici multistadio, azionate da motori elettrici dotati di inverter. L'impianto è gestito da un sistema computerizzato generale che controlla i parametri del biogas in ingresso e uscita, in modo da ottimizzare la portata in funzione della composizione del biogas, indispensabile per garantire un corretto funzionamento dei motori. La tipologia di macchina da installare dipende dai flussi di biogas previsti.

Nel caso di riutilizzo del biogas per il recupero energetico, si prevede l'installazione di una macchina che presenta una massima efficienza fra la portata minima di 100 Nm³/h e la nominale di 1.000 Nm³/h. È indispensabile per il corretto dimensionamento della macchina eseguire il monitoraggio preliminare necessario a stabilire con certezza i flussi di biogas prodotti dalla discarica.

Torcia di combustione ad alta temperatura.

La torcia di combustione ad alta temperatura comprende una camera di combustione, un sistema per l'iniezione del biogas e dell'aria comburente, vari dispositivi per il controllo del processo e la gestione ottimizzata dello stesso mediante sistema computerizzato. E è provvista di sistemi di sicurezza e controllo in grado di attuare in automatico la regolazione

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

della portata combusta, le fasi di prelavaggio della camera all'accensione, le fasi di lavaggio allo spegnimento e il controllo di fiamma.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto previsto (Allegato 03 – Torcia biogas modello hofgas) sono:

- Modello HOFGAS – lowcal;
- Flusso: 150 Nm³/h;
- Potenza del bruciatore: 450 kW;
- campo di combustione: 15 – 30% volume di metano nel biogas;
- temperatura di esercizio: 1000°C - 1200°C;
- tempo di residenza: 0,3 sec;
- altezza totale torcia: 6 m.

L'impianto soddisferà i limiti vigenti in merito alle emissioni in atmosfera.

Modalità di allestimento della rete di captazione durante il conferimento.

L'allestimento della rete di captazione sarà effettuata in concomitanza con il conferimento dei rifiuti. La particolare conformazione dei pozzi, in particolare, richiede la loro messa in opera durante il deposito dei rifiuti e non, come avviene in altri casi, successivamente alla posa della copertura finale. Il sistema di sostegno di base, costituito dalle tubazioni a raggiera con perno il manicotto, potrà essere posato su superficie esattamente orizzontale ed all'esatta distanza dal fondo discarica prevista di 1,5 m. La procedura di messa in opera sarà la seguente:

- conferimento dei rifiuti che si approssima al punto di posa del pozzo di captazione;
- stesa di uno strato di spessore 1,5 m di rifiuti per una superficie minima di circa 50 m²;
- compattazione e spianamento della superficie fino a renderla perfettamente orizzontale;
- posa della gabbia aperta delle tubazioni orizzontali;
- prima stesa di ghiaio;
- posa delle tubazioni fessurate orizzontali e del manicotto;
- ricoprimento e rinfianco delle tubazioni orizzontali con ghiaio;
- chiusura delle gabbie metalliche di contenimento del ghiaio attorno alle tubazioni orizzontali;
- parziale ricoprimento con rifiuti;
- inserimento della condotta verticale fessurata nel manicotto;
- inserimento della gabbia metallica;
- riempimento parziale con ghiaio della gabbia metallica;
- rinfianco con i rifiuti per ulteriore sostegno della condotta verticale.

Il conferimento dei rifiuti continua attorno al pozzo fino a garantirne la sua massima stabilità.

Raggiunte le quote massime di deposito dei rifiuti, sarà realizzato l'allacciamento alla condotta secondaria e, quindi, alla stazione di regolazione.

L'impianto di captazione ha l'obiettivo di aspirare il biogas che si forma all'interno del corpo rifiuti. Il volume di rifiuti attorno al pozzo, di conseguenza, deve essere sufficiente ampio e protetto al fine di evitare flussi di aria che dall'esterno filtrino nella massa dei rifiuti e determinino la diluizione del biogas.

L'attivazione dell'aspirazione del singolo pozzo avverrà, quindi, ultimato l'abbancamento di rifiuti e la relativa copertura per l'area compresa nel raggio di circa 25 m.

2.2.1.3 Piano di Monitoraggio e Controllo riguardo il biogas

In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: *“Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve prevedere per ogni pozzo di estrazione del biogas: la misura del contenuto % di CH₄ e di O₂, della depressione in essere e del livello di percolato. Le teste di pozzo*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

devono essere pertanto attrezzate per un'agevole misura dei parametri richiesti; deve essere prevista una frequenza minima settimanale;"

Il proponente allega il Piano di Monitoraggio e Controllo, da cui risulta che sarà recepito quanto prescritto dalla Commissione.

2.2.1.4 Misure delle Quantità di Biogas Prodotto

In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: *"Deve essere prevista, mediante appositi contatori totalizzatori, la misura della quantità complessiva di biogas estratto, della quantità riutilizzata dai cogeneratori, e della quantità inviata in torcia. Deve essere previsto un reporting periodico"*.

Il progetto prevede che l'impianto di generazione elettrica sarà dotato di sistema di supervisione del processo costituito da personal computer, software di supervisione, modem per la connessione remota, combinato telefonico e gruppo di continuità monofase.

Tale sistema permette l'acquisizione dei segnali dai PLC di comando gruppo e la gestione dell'impianto. Potranno, quindi, essere elaborati e archiviati i dati dei flussi inviati alla generazione elettrica e alla torcia di combustione.

2.2.1.5 Pozzi di Monitoraggio del Biogas

In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: *"Sia prevista una rete perimetrale di pozzi monitoraggio di biogas esterni alla discarica, ma in adiacenza, il piano di monitoraggio e controllo, PMC, deve prevedere la misura periodica del livello del CH₄ nei pozzi e anche sulla superficie della discarica."*

Il proponente afferma che sarà attuato un monitoraggio dei livelli di CH₄ nel substrato circostante la discarica ed anche sulla superficie della stessa. La verifica della diffusione del biogas in senso orizzontale ed oltre le barriere di contenimento del bacino di discarica sarà attuata attraverso pozzi opportunamente attrezzati per il rilevamento del CH₄, indicatore della presenza di biogas. I pozzi installati saranno 8: 3 nei lati lunghi e 2 nei lati corti. La tempistica del monitoraggio è stabilita nel PMC.

I pozzi di monitoraggio saranno costituiti da condotte verticali DIN 90 mm in HDPE fessurate, ricoperte, nel tratto fessurato, da ghiaino, con, nella parte esterna, valvola per permettere il campionamento dell'aria. La testa del pozzo sarà protetta da pozzetto. Essi saranno realizzati nello spazio compreso fra il diaframma perimetrale e la barriera di contenimento del bacino di discarica. Saranno realizzati, quindi, in prossimità della canaletta perimetrale, nel lato rivolto verso l'interno della discarica.

Sarà, inoltre, operato il monitoraggio della superficie della discarica secondo modalità (punti e periodicità) stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo).

Per quanto riguarda il biogas, la Commissione ritiene che la documentazione progettuale e la documentazione integrativa trasmessa dal proponente risponda correttamente alle richieste della stessa e il progetto risponda alla normativa.

Con riferimento al dato medio annuale di produzione, il proponente ha dimostrato in maniera chiara la necessità, al fine del rispetto della normativa regionale, di installare un impianto di estrazione forzata e combustione del biogas in torcia a partire dal 3° anno di coltivazione della discarica, ipotizzando un conferimento di rifiuti pari a 63.00 tonn/anno.

Pertanto la coltivazione della discarica non può prescindere dall'installazione già in fase iniziale dello stesso, ricordando che *"La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O₂ del 5%) è minore di 10 mc/h, facendo funzionare l'impianto anche solo per 8 h/giorno"*.

2.2.2 Considerazioni relative al monitoraggio dell'aria

In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: *"Nel PMC sia previsto un monitoraggio periodico della quantità dell'aria esternamente al perimetro della discarica, in*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

particolare per quanto riguarda gli odori. La prima verifica deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio della coltivazione. La frequenza e le modalità successive saranno stabilite dall'AIA".

Il proponente conferma che le modalità di monitoraggio (punti e periodicità) sono stabilite nel PMC.

La Commissione ritiene quindi soddisfatta la richiesta.

2.2.3 Differenziazione del deposito dei rifiuti

In sede di richiesta di integrazioni la Commissione chiedeva che: *“Al fine di minimizzare le emissioni diffuse di sostanze odorifere e contenere l'estensione dell'impianto di estrazione forzata del biogas, il proponente valuti la possibilità di differenziare l'apporto dei diversi rifiuti in lotti diversi, in particolare separando quelli biodegradabili da quelli non biodegradabili”.*

Il proponente non ritiene applicabile tale prescrizione, almeno in base alle attuali previsioni, poiché le partite conferite nella discarica, anche in base all'esperienza degli stessi consorziati maturata con la gestione di una discarica simile (discarica in Comune di Silea (TV)), non si differenziano sostanzialmente dal punto di vista merceologico.

2.2.4 Viabilità d'accesso

La Commissione ritiene necessaria la sistemazione dell'accesso alla discarica per limitare i punti di conflitto con il traffico veicolare di Via delle Grazie e rendere il più possibile agevoli le manovre di ingresso ed uscita dei mezzi dall'impianto al fine di garantire la sicurezza viabilistica.

La sistemazione dell'accesso alla discarica deve riguardare sia la definizione della geometria dell'innesto in base alla normativa vigente, sia le dimensioni della viabilità di accesso all'impianto soggetta a servitù di passaggio valutando con il Comune di Casale sul Sile le modalità di intervento, preso atto che nella Relazione Tecnica A1bis del 18/06/2012 è riportato quanto segue *“il mezzo in arrivo da Via delle Grazie, proveniente da Lughignano (unica direzione prevista dal progetto), si avvicina al punto di svolta a velocità ridotta”.*

Pertanto in entrata i mezzi pesanti si fermano sulla corsia prima della svolta a sinistra per entrare nella servitù di passaggio.

L'uscita è possibile solo ed esclusivamente in direzione verso Lughignano in quanto in prossimità dell'incrocio tra Via Chiesa Consocio (proseguimento di Via delle Grazie) e Via Peschiere è collocato un cartello stradale con divieto di circolazione per i mezzi pesanti con dicitura *“eccetto residenti e diretti attività produttive con sede in Via Peschiere”.*

2.2.5 Piazzale e aree di manovra

La Commissione, considerato che le acque di prima pioggia del piazzale “area a servizi” possono contenere oli e sabbie conseguenti al transito degli automezzi, ritiene necessario che le stesse siano assoggettate alla normativa specifica dell'art. 39 del PTA.

Tenuto conto dell'organizzazione dei trasporti all'interno della discarica e delle sostanze che possono essere trasportate dalle ruote dei veicoli in uscita, prima del loro lavaggio, si ritiene necessario prevedere che tutte le acque presenti nella zona compresa tra la rampa d'accesso e il lavaggio ruote, siano convogliate nei serbatoi di stoccaggio del percolato ed inviate con esso ad opportuno trattamento.

Vista la necessità di garantire l'accesso a mezzi di servizio in caso di incendi, incidenti e emergenze in genere, è necessario dotare l'impianto di un accesso di servizio all'interno dell'impianto idoneo al transito dei mezzi menzionati.

2.2.6 Vegetazione e mascheramento

In seguito alla modifica del progetto relativamente al parere del Consorzio di Bonifica, preso atto delle integrazioni pervenute in data 18 giugno 2012 che hanno modificato l'articolazione planimetrica dell'area di progetto necessita pertanto una ridefinizione del progetto del verde.



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

2.2.7 Aspetti normativi intervenuti successivamente alla D.G.R. n. 478/2007 ed ulteriori cautele

2.2.7.1 Barriera geologica

Preso atto della Sentenza n. 19457 della Corte di Cassazione Penale Sez. 3^a, 23 maggio 2012 (Cc. 17701/2012) e preso atto dei particolari costruttivi Tav. B06 bis del giugno 2012, relativi alle opere di impermeabilizzazione in cui viene prevista una sigillatura del fondo discarica con argilla dello spessore 100 cm con permeabilità $K 10^{-7}$ cm/sec, si proceda con eventuale integrazione della barriera naturale con la barriera artificiale fino al raggiungimento del limite prescritto.

3. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati tutti considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Riguardo ai rilievi mossi nelle osservazioni, la Commissione rileva che le stesse evidenziano alcune lacune nel progetto presentato. Riguardo al merito delle motivazioni addotte per l'espressione di osservazioni, si rileva come alcune di esse possano essere superate con l'indicazione di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel corso dell'iter procedurale, attraverso i chiarimenti forniti.

Si riportano di seguito le principali argomentazioni esposte nelle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di risposta:

<p>Osservazioni relative al biogas</p>	<p>PRESCRIZIONE 2 – Biogas</p> <p>Nel documento “Valutazione del fenomeno produttivo del biogas: modello di predizione delle quantità prodotte – Relazione tecnica esplicativa” la ditta arriva a sostenere che la quantità media di metano captabile è inferiore a quella massima pari a 10 mc/ora, oltre la quale la normativa prevede l'installazione di un impianto per la captazione e la decomposizione termica obbligatoria del biogas. Si osserva che la norma indica testualmente 10 mc/h di biogas e non di metano e che il modello calcola per circa 6 anni una produzione teorica captabile di biogas superiore a 20 mc/h e per 4 anni superiore a 36 mc/h. Inoltre nel modello non è chiaro il contributo di ciascun codice (17 tipologie di rifiuto diversi) alla produzione di biogas e la relativa previsione quantitativa di conferimento. Anche il valore di generazione potenziale di metano per tonnellata di rifiuti, assunto nel progetto della ditta come pari a $L_0 = 4 \text{ CH}_4/\text{tonn}$ di rifiuti non viene tecnicamente motivato ed appare nettamente sottostimato. Pertanto i risultati elaborati per il metano/biogas non appaiono attendibili. In ragione di ciò il modello di calcolo proposto appare non adeguato ed i risultati insoddisfacenti e non dimostrati. Si conferma invece, che l'impianto di captazione deve essere parte integrante del progetto e deve essere realizzato sin dall'inizio dei conferimenti.</p> <p>Impianto di estrazione del biogas. Si richiede di effettuare una nuova progettazione delle stazioni di regolazione/aspirazione, ponendole su entrambi i lati con opportuna suddivisione del percorso delle tubazioni. Ciò incide anche sui punti di monitoraggio previsti, che si ritiene debbano essere posti anche sul lato opposto, in medesimo numero e spaziatura, nonché sul culmine. Inoltre l'installazione della torcia dovrà essere valutata all'occorrenza poiché in funzione della produzione e della qualità del biogas prodotto, potrebbe rendersi obbligatoria la cogenerazione. Si evidenzia che al monitoraggio del biogas a pozzo è auspicabile vengano abbinata le verifiche anche sulla superficie della discarica.</p> <p>2 – Biogas</p> <p>Le integrazioni e le modifiche del sistema di captazione non sono ancora del tutto soddisfacenti perché tutta la modellistica appare sottostimata, la tipologia dei rifiuti da conferire è vaga e la produzione di biogas sarà prevedibilmente maggiore. In ragione di ciò il modello di calcolo utilizzato appare non adeguato ed i risultati insoddisfacenti e non dimostrati. Si conferma invece che l'impianto di captazione deve essere parte integrante del progetto e deve essere realizzato sin dall'inizio dei conferimenti. Questo anche in relazione alla localizzazione dell'impianto in un'area popolata e nelle vicinanze dell'autostrada.</p>
--	--



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	<p>- Biogas: Si mantengono le riserve già formulate sulla modellistica di previsione della produzione di biogas della discarica. Questo sia in ragione dell'assoluta indeterminazione della tipologia dei rifiuti che effettivamente verranno smaltiti nell'impianto, sia dei parametri di sostanza organica presente nei rifiuti utilizzati nel calcolo.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>La Commissione, come evidenziato nelle proprie considerazioni approfondite e dettagliate nel Parere, sostanzialmente concorda con le varie osservazioni ed ha pertanto inserito precise prescrizioni al riguardo della filiera biogas-sistema di estrazione e combustione.</p> <p>Si evidenzia inoltre che il sistema di torcia installato ha una potenzialità in grado di far fronte alla quantità effettivamente prodotta, che si prevede essere significativamente maggiore di quella stimata dal proponente. Tali sistemi sono peraltro facilmente implementabili e frequentemente implementati in fase di esercizio qualora se ne presentasse la necessità; non si ritiene peraltro che la produzione di biogas superi la soglia minima (intesa come portata e durata) prevista per cui diventi obbligatorio il recupero energetico, considerata la bassa degradabilità della maggior parte dei rifiuti previsti e autorizzati.</p> <p>Il proponente ha adottato criteri di progettazione – estrazione e combustione - standard, in grado di gestire correttamente variazioni molto ampie di produzione di biogas rispetto a quanto prospettato. Il proponente deve comunque farsi carico degli obblighi di legge, in particolare quelli previsti dalla legge regionale (PRTRA).</p>
Osservazioni relative al traliccio	<p>PRESCRIZIONE 3 – Traliccio Enel</p> <p>In sede di presentazione del progetto Commissione VIA del 28/09/2011 il progettista del proponente, ha riferito di avere a luglio ottenuto l'approvazione di Enel e i costi per lo spostamento del traliccio. Si osserva che il progetto non è verificato e manca l'approvazione di Autostrade. Tra l'altro si osserva che la ditta, nella redazione della documentazione relativa al traliccio, probabilmente ha attuato un "copia-incolla" con la documentazione del 2005; ciò si desume dalla data 25 novembre che si riconduce al 25 novembre del 2005.</p> <p>Viene poi riportato che Terna Spa ha comunicato la fattibilità tecnica dell'innalzamento della linea come da lettera allegata che però è relativa a 2005. Poiché la documentazione presentata da Co.Ve.Ri. come risposta alle richieste della Commissione VIA si sostanzia in una banale richiesta e manca completamente il progetto, restano del tutto oscure le modalità dell'intervento sul traliccio. Anche questa prescrizione appare quindi del tutto inevasa.</p> <p>3 – Traliccio Enel</p> <p>Manca il progetto per lo spostamento del traliccio e l'indicazione sulle modalità dell'intervento. Si segnala inoltre il problema della sicurezza pubblica: l'elevazione del traliccio di oltre 15 m e il suo avvicinamento al sedime della discarica, in sede progettuale, devono essere adeguatamente studiati dal punto di vista del comportamento dello stesso in caso di fulmini. In sede di analisi di rischio deve essere stimata questa eventualità e le conseguenze di ciò sulle abitazioni circostanti piuttosto che sulla vicina autostrada.</p> <p>- Traliccio TERNA</p> <p>Il preventivo presentato con una sommaria descrizione delle lavorazioni ipotizzate non è sufficiente, poiché per esempio, prevedendo lo spostamento del traliccio si verranno a creare delle nuove servitù sul terreno che non è in proprietà di Coveri, di questo aspetto non c'è traccia, nemmeno a livello di un assenso preliminare, senza poi contare vari altri profili del progetto del tutto indeterminati.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>In merito allo spostamento del sostegno al picchetto n. 309 della linea 220 kV Salgareda – Treviso Sud con infissione di un nuovo sostegno in semplice terna di tipo tronco piramidale, posizionato lungo l'asse linea a circa 20 metri da quello esistente, i lavori verranno eseguiti da Terna SpA stessa entro 12 mesi dalla data di approvazione del preventivo.</p> <p>Per quanto attiene alle modalità operative si prende atto che sono definite ed eseguite da Terna SpA stessa.</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	Inoltre, in sede di prescrizioni autorizzative la Commissione ha disposto che “Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di VIA + AIA sia inoltrata alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell’elettrodotto con apposita sezione contenente l’andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M. 08/07/2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull’area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro” (CFR PRESCRIZIONE N. 13).
Osservazioni relative alla mancanza delibera provinciale ex art. 16, c. 2 l.r. n. 11/2012	4 – Mancanza della delibera provinciale ex art. 16, c. 2 L.R. n. 11/2012 In mancanza del piano regionale rifiuti speciali e in osservanza dell’art. 199, c. 3 lett. D) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall’art. 16, c.2 della L.R. Veneto 16.2.2010 n. 11 è indispensabile acquisire il parere dell’ARPAV Osservatorio rifiuti che accerti l’indispensabilità dell’impianto. Si ricorda poi che CO.VE.RI., con assetto societario identico a quello presentato qui a marzo (13 ditte) è titolare di un’altra discarica nel comune di Silea per i medesimi codici di rifiuti richiesti in conferimento a Casale sul Sile. La discarica di Silea nel 2009 ha ottenuto dalla Regione il parere favorevole per il suo ampliamento per circa un 30% del volume iniziale. Risulta difficile comprendere la necessità di una nuova discarica dello stesso consorzio per le stesse tipologie di rifiuti in un territorio che dista solo alcuni chilometri da Silea. All’evidenza essa non è indispensabile.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Il parere ex art. 16, c.2 della L.R. n. 11/2010 è obbligatorio ma non vincolante ai fini della espressione del parere da parte della Commissione. Si condividono peraltro le motivazioni del proponente in merito alla realizzazione dell’intervento.
Osservazioni relative alla necessità del parere del Consiglio comunale	3 – Necessità del parere del consiglio comunale Nel Comune Casale sul Sile esiste già una discarica, ex Dinamica Costruzioni; la stessa è dal punto di vista giuridico in attività perché non è mai stato ultimato l’intervento di copertura finale. Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 3/2000 è un’ulteriore discarica, e cioè in questo caso la discarica CO.VE.RI., non può essere approvata, salvo parere favorevole del Comune, che viceversa si è sempre espresso contrario. L’art. 31 della L.R. n. 3/2000 impedisce l’approvazione di un progetto di discarica in un Comune ove sia già presente altra discarica qualora il Consiglio Comunale abbia negato la propria approvazione. Così è accaduto nel caso di specie, ma l’iter di approvazione della seconda discarica sta proseguendo senza che vi sia la presa d’atto di questo insuperabile ostacolo, con conseguente irreparabile danno ai diritti dei cittadini relativi alla sicurezza ed alla salubrità dell’ambiente.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Nella seduta del 24 aprile 2013, il Presidente della Commissione regionale di Valutazione di Impatto Ambientale, nel richiamare quanto era emerso nel corso della seduta del 6 marzo 2013 in merito alla richiesta di formulazione di un parere all’Avvocatura regionale sull’applicazione dell’art. 32 della L.R. n. 3 del 2000, informava che la questione poteva ritenersi superata per continuità amministrativa. Ed infatti, da una verifica effettuata dai competenti Uffici regionali, era emerso un caso analogo presentatosi in un’altra procedura di valutazione di impatto ambientale che, nel caso di specie, era relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Villafranca di Verona ed il cui procedimento si era concluso con l’adozione della DGRV n. 1115 del 28 aprile 2009. In quella circostanza, per inciso, la non procedibilità dell’istanza era stata eccepita dalla Provincia di Verona, in ragione del presunto contrasto con l’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3 del 2000. A corollario di quanto suesposto, sempre nel corso della seduta del 24 aprile 2013, veniva data lettura dell’estratto del paragrafo “5. Valutazioni ed osservazioni complessive sul SIA”



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	<p>contenuto nel parere della Commissione regionale di Valutazione di Impatto Ambientale, allegato alla succitata DGRV n. 1115 del 28 aprile 2009 di autorizzazione della discarica testé richiamata, nei termini che seguono:</p> <p><i>‘Tuttavia, nel corso dell’istruttoria tecnica, è emersa una perplessità di ordine amministrativo:</i></p> <p><i>la Provincia di Verona, memore, con tutta probabilità, della posizione contraria manifestata dall’amministrazione comunale interessata, avrebbe eccepito la non procedibilità dell’istanza presentata in ragione del presunto contrasto della stessa con quanto stabilito all’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2000, e successive modifiche.</i></p> <p><i>A parere della Provincia di Verona, infatti, la circostanza della recente approvazione di una discarica per rifiuti inerti, da parte della stessa Provincia, nel medesimo Comune di Villafranca, escluderebbe la possibilità di iniziative che prevedano la realizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali nell’ambito dello stesso territorio comunale, salvo espresso parere favorevole del comune.</i></p> <p><i>Ora, senza entrare nel merito della tipologia impiantistica autorizzata dalla Provincia di Verona, e dando per scontata la competenza della stessa nello specifico riguardo, vanno fatte le seguenti osservazioni:</i></p> <p><i>- preliminarmente va sottolineato che la ratio del legislatore è mossa dalla sensibilità di contenere sul territorio comunale la contestuale attivazione di più discariche.</i></p> <p><i>La disposizione di legge in parola, nel fissare un preciso principio, opera però fin da subito una discriminazione tra discariche per rifiuti “inerti” - secondo la nuova accezione contenuta nel D. Lgs. n. 36/2003 - (corrispondenti, in buona parte, alle “vecchie” discariche di seconda categoria tipo A della D.C.I. 27.07.1984) e discariche per rifiuti speciali (discariche per rifiuti non pericolosi, sempre secondo la nuova accezione del D. Lgs. n. 36/2003).</i></p> <p><i>- Il legislatore nel prospettare l’eventualità che in uno stesso territorio comunale si intendano realizzare nuove discariche per rifiuti speciali, tenendo conto della tipologia di rifiuti smaltibile nelle stesse (“inerte” o “speciale, non pericoloso”), sembra totalmente disinteressarsi delle discariche destinate ad accogliere rifiuti inerti, tradizionalmente intesi come rifiuti dotati di una percentuale inquinante globale trascurabile rispetto a tutti gli altri (si veda al riguardo anche la definizione contenuta all’art. 2, del D. Lgs. n. 36/2003); ed è proprio per questa ragione che l’art. 32, comma 3, nel sancire la limitazione di cui trattasi, le esclude espressamente da qualsivoglia considerazione.</i></p> <p><i>In definitiva, astrattamente, la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nello stesso comune in cui sono in attività altre discariche non sarebbe subordinata all’espressione favorevole della medesima amministrazione comunale; la loro contestuale presenza non costituirebbe motivo di preoccupazione né parrebbe pregiudizievole sotto il profilo ambientale.</i></p> <p><i>Ora, in tutta evidenza, se quello descritto è l’inequivocabile approccio del legislatore rispetto alle discariche che possono trovare legittima ospitalità nel medesimo territorio comunale, non si comprende come possa essere impedita la realizzazione di una nuova (ed unica) discarica per rifiuti speciali (non pericolosi) sia pure in presenza di una discarica per rifiuti inerti di recente approvazione’.</i></p>
<p>Osservazioni relative al PMC</p>	<p>Piano di Monitoraggio e controllo; Nel PMC già prodotto, e recentemente integrato al biogas, non risultano definiti i seguenti aspetti richiesti dal D. Lgs. n. 36/2003 e dalla DGR n. 242/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisa individuazione delle non conformità e loro gerarchia; - non sono indicati chiaramente gli Enti ai quali verranno comunicate le N.C.; - non è specificato quali sono le N.C. che verranno comunicate al Comune; - non sono specificati i casi e la tempistica con cui le N.C. saranno comunicate al Comune; <p>non si indica quale documentazione relativamente ai controlli effettuati, a parte i rapporti semestrali, verrà trasmessa al Comune.</p>
<p>Considerazioni della Commissione V.I.A.</p>	<p>Tutti aspetti osservati vanno precisati nell’AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale.</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

<p>Osservazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso</p>	<p>PRESCRIZIONE 4 – Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso Nel documento “relazione tecnica ai sensi del D.M. 27/09/2010 – Descrizione del consorzio”, due aspetti non appaiono definiti: 1- la previsione relativamente alla qualità ed alla tipologia di rifiuti che prevedibilmente le varie ditte che partecipano alla Co.Ve.Ri. conferiranno; 2- inoltre per alcune ditte associate non sono indicati dai possibili codici di conferimento. Quanto sopra è invece necessario sia per dar ragione dei quantitativi dichiarati nel progetto di smaltimento annuo nell’impianto sia per definire la possibile produzione di biogas. Le integrazioni del progetto per questa prescrizione non sono state compiutamente rese, né in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferibili né in rapporto alla produzione di biogas. Ciò rileva anche in relazione alla necessità, trattandosi di nuovi soggetti, di presentare un nuovo progetto, nel quale dovranno precisare le quantità e la tipologia di rifiuti che ora essi producono e intendono conferire. 4 – Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso Si conferma che le integrazioni del progetto per questa prescrizione non sono state compiutamente rese, né in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferibili né in rapporto alla produzione di biogas. Di alcune delle ditte elencate tra i soci non sono specificati quantitativi e tipologie di rifiuti di cui è previsto il conferimento. Nel complesso la tipologia ed i quantitativi di rifiuti da smaltire non sono compiutamente definiti né caratterizzati. - Caratterizzazione dei rifiuti in ingresso; La prescrizione emessa dalla Commissione VIA relativamente alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso così recita: “venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e la discarica secondo quanto previsto dalle vigenti normative”. Nel documento di risposta relazione tecnica ai sensi del DM 27 settembre 2010 – descrizione del consorzio, tre aspetti non appaiono definiti: - la previsione relativa alla quantità ed alla tipologia di rifiuti che prevedibilmente le varie ditte consorziate conferiranno, - l’elenco delle ditte associate non è, per alcune, accompagnato dai possibili codici di riferimento, - non risulta alcuna ipotesi/proposta relativamente ai quantitativi ed alla tipologia dei rifiuti provenienti dai non associati.</p>
<p>Considerazioni della Commissione V.I.A.</p>	<p>Le tipologie dei rifiuti conferibili sono quelle per cui è stato rilasciato il parere di compatibilità. Appare del tutto secondario stabilire le tipologie di rifiuti conferibili dalle singole ditte partecipanti. Riguardo la produzione di biogas, si rinvia alle considerazioni specifiche e alle prescrizioni.</p>
<p>Osservazioni Relative alla mancanza del parere idraulico</p>	<p>5 – Mancanza del parere idraulico Il parere idraulico è stato chiesto in data 17.02.2011. E’ pervenuto come parere sospensivo. A seguito di integrazioni trasmesse da CO.VE.RI. ancora in data 23.02.2012 è stato comunicato dal Consorzio Acque Risorgive un parere sospensivo nel quale si evidenzia tra l’altro che non pare realistica la dichiarazione secondo cui i territori presenti ad ovest dell’autostrada non afferiscono all’area di intervento. Si arguisce quindi che la questione idraulica non è ancora conclusa. Si ricorda inoltre che per quell’area la Regione Veneto, il Comune di Casale sul Sile e il Consorzio Acque Risorgive hanno previsti interventi idraulici per le aree allagate.</p>
<p>Considerazioni della Commissione V.I.A.</p>	<p>In merito alle osservazioni relative al parere idraulico, si rileva che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in data 25/07/2012 Prot. N. 5198-6060/DS/CC/DD ha espresso “parere idraulico favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto” con prescrizioni, inoltre si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 25 “Il bacino di laminazione posto lungo l’autostrada sia allungato fino al confine sud di proprietà, compatibilmente con la viabilità di progetto; la quota del fondo dello stesso deve essere superiore al livello di massima escursione della falda.”</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

<p>Osservazioni Relative alla Vinca</p>	<p>- VIncA La documentazione della VincA è stata inserita all'interno della procedura VIA fermandosi al solo livello di screening. I siti Natura 2000 citati nel SIA (allegato C1 Relazione) non sono esattamente quelli attuali del Comune di Casale. Risultano poi fallate le considerazioni sulle distanze dei siti Rete Natura e anche le rappresentazioni dei siti che interessano la viabilità di avvicinamento alla discarica. Si tratta di errori e carenze sostanziali, si sottolinea l'importanza delle mutate condizioni di contorno che fanno ritenere la VincA inattuale e vetusta.</p> <p>- Procedura V.Inc.A.; Al progetto presentato a marzo 2011 è allegata una relazione di valutazione d'incidenza ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della DGRV 3173/2006. Lo studio eseguito avrebbe dimostrato che non ci sono incidenze significative del progetto sui siti di Natura 2000 più prossimi. In realtà, non è stata effettuata una procedura di verifica secondo le disposizioni vigenti, perché la documentazione, nella sostanza, è quella depositata nel 2005; e tale documentazione non poteva ovviamente essere redatta ai sensi della DGRV del 2006. A questa carenza sostanziale, il proponente dovrà depositare un nuovo progetto che contenga la Valutazione d'incidenza redatta secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>- La relazione di incidenza analizzata è, a giudizio dello scrivente (L.R. 8/91, art. 24, comma 3a e 3c), particolarmente insufficiente a fugare ogni ragionevole dubbio sulla reale assenza di possibili incidenze anche gravi.</p>
<p>Considerazioni della Commissione V.I.A.</p>	<p>Le valutazioni in merito alla VIncA si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007.</p>
<p>Osservazioni Relative alla discarica in conto proprio</p>	<p>Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 63, il Comune di Casale sul Sile esprime la propria contrarietà alla realizzazione della discarica e chiede alla Commissione VIA di sospendere ogni tipo di valutazione e considerazione in merito al progetto e che la pratica Co.Ve.Ri. venga definitivamente chiusa con la non approvazione per mancanza di presupposti e dei requisiti indispensabili ad una discarica che deve essere gestita in conto proprio.</p> <p>- Conto proprio / conto terzi; Non è affatto condivisibile la tesi secondo cui la discarica COVERI è in conto proprio: la sentenza della Corte Costituzionale 244 del 25.07.2011 ha dichiarato illegittimo l'art. 33 della L.R. n. 3/2000. In conseguenza della sentenza i vincoli quantitativi dei rifiuti esterni, la quota del 25% non ci sono più.</p>
<p>Considerazioni della Commissione V.I.A.</p>	<p>In merito alle osservazioni relative alla mancanza di presupposti e dei requisiti indispensabili ad una discarica che deve essere gestita in conto proprio, si consideri che la discarica può essere gestita in conto terzi in base alle norme nazionali e regionali attualmente in vigore.</p>
<p>Osservazioni relative all'improcedibilità causa modifica assetto societario proponente</p>	<p>Altro punto critico dell'iter procedurale si manifesta quando si osserva che l'assetto giuridico del Consorzio Co.Ve.Ri. è mutato. L'allegato 4 prodotto da Co.Ve.Ri. descrive la composizione societaria; le 4 ditte consorziate del progetto ambito ridotto del 2005 ora sono diventate 13, di cui solo una è rimasta stessa società e stessa ragione sociale, quella iniziale: Cantiere del Polesine Spa. Sembra ragionevole trattarsi di un nuovo progetto in quanto i consorziati sono soggetti diversi, con totale indeterminatezza della quantità dei rifiuti da ciascuno conferiti.</p> <p>In definitiva si ritiene che la domanda di AIA, così come quella di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, debbano essere dichiarate improcedibili per i motivi sopradetti.</p>
<p>Considerazioni della Commissione V.I.A.</p>	<p>In merito alle osservazioni relative al fatto che le integrazioni sono presentate da soggetto consortile con componenti diversi da quelli che hanno ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 478/2007, si consideri che i dati identificativi della ditta proponente sono rimasti</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	inalterati: CO.VE.RI. SCARL CONSORZIO VENETO PRODUTTORI di RIFIUTI RICICLABILI Reg. Impr. di TV, C.F. e P.Iva 03495070264 e pertanto non è variato il proponente.
Osservazioni relative al piano di caratterizzazione e al progetto di bonifica	<p>PRESCRIZIONE 1 – Piano di Caratterizzazione e Progetto di Bonifica</p> <p>La Co.Ve.Ri. ha presentato in data 05.06.2007 il Piano di Caratterizzazione, approvato dal Comune di Casale sul Sile il 22.05.2008 con determina n. 100/2008. Con nota del 28.07.2010 (ns. Prot. 13003) la Co.Ve.Ri. trasmette il documento definitivo “Risultati della Caratterizzazione” e contestualmente comunica che a breve avrebbe trasmesso anche il documento di Analisi di Rischio, precisando che: “...si possono osservare i sondaggi interessati da superamenti definitivi delle CSC relative a siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A della Tabella 1 di cui all’All. 5 Tit. V Parte IV del D.Lgs. 152/06)”</p> <p>“si provvederà alla trasmissione del documento relativo all’Analisi di Rischio sito specifica, al fine della sua valutazione da parte della Conferenza dei Servizi”.</p> <p>La ditta a marzo asserisce che non è più necessario elaborare il documento Analisi di Rischio Sito Specifica perché i terreni, applicando i valori di soglia della colonna BALL. 5 titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (siti ad uso commerciale ed industriale ai quali è commisurabile una discarica), non presentato i superamenti delle CSC. E con ciò ritiene di aver risposto alla prima prescrizione della Commissione VIA. Il comune ribadisce che, poiché il progetto insiste su un’area a destinazione agricola, mai adibita a discarica, la colonna di riferimento per le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a cui riportare i risultati analitici, è la colonna “A”.</p> <p>Il sito ha destinazione urbanistica ad uso agricolo, non è mai stato adibito a discarica ed attualmente su di esso viene svolta attività di coltivazione. Poiché applicando la colonna A vi sono superamenti delle CSC, la Co.Ve.Ri. deve predisporre l’analisi di rischio. La procedura di bonifica non è conclusa e quindi non è ottemperata la prima prescrizione.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>Dalla documentazione relativa all’analisi del rischio e relativi allegati (Allegato 1b ADR.pdf) trasmessa dal proponente risulta che, trattandosi di terreno non contaminato, per la destinazione d’uso a discarica, non è assoggettabile alla procedura di bonifica.</p> <p>Peraltro detta conclusione non è stata portata alla valutazione della Conferenza di servizi competente. E’ stata, pertanto, inserita nel Parere la prescrizione specifica.</p> <p>In merito alle osservazioni sul cambio di destinazione d’uso dell’area si rileva che l’approvazione del progetto, subordinato all’adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, comporta variante allo strumento urbanistico in base all’art. 208 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p>
Osservazioni relative a Enac	<p>- ENAC.</p> <p>Le nuove mappe di vincolo per la protezione della sicurezza della navigazione aerea non sono ignorabili: il progetto della discarica dovrebbe essere verificato, quanto a conformità, rispetto alla mutata situazione normativa squisitamente tecnica e legata a criteri di sicurezza per il volo.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>Il progetto riguarda un impianto che riceverà rifiuti non pericolosi contemplati nel Catalogo Europeo dei rifiuti, con esclusione di quelli relativi ai codici CER 2 e 20. Per tale tipologia di impianto non vige pertanto il divieto di cui alla normativa ENAC.</p>
Osservazioni relative alla viabilità	<p>- Viabilità.</p> <p>La previsione di mezzi di transito da e per la discarica, secondo Coveri è di circa 10-15 mezzi al giorno; l’accesso alla discarica con fermo dei camion in ingresso, vista la viabilità circostante, è pericoloso. L’incremento demografico del Comune negli ultimi anni e l’attivazione del tracciato “Girasile” hanno cambiato lo scenario del traffico in quella area. Non sembra che il progetto abbia inserito nelle integrazioni mitigazioni sufficienti per il problema sicurezza e traffico.</p> <p>Il tracciato per giungere sul luogo si svolge sulla strada provinciale che attraversa il centro abitato di</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

	<p>Lughignano e poi sulla strada comunale (Via delle Grazie); il transito dei mezzi per il conferimento in discarica comporta pericolo per la circolazione e danno per le infrastrutture stradali coinvolte. Il pericolo per la circolazione deriva dalla necessità di attraversare con mezzi pesanti alcuni punti critici del tracciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intersezione stradale tra Jesolana e Via delle Grazie; - il ponte sul canale Rigolo; - l'incrocio a raso con Via Vecchia Trevigiana; - l'area ai piedi del rilevato del cavalcavia. <p>Le manovre sull'intersezione tra la strada comunale e la provinciale hanno rappresentato in questi decenni uno dei punti neri della viabilità comunale, e gli interventi effettuati dal comune (spartitraffico, rallentatori, segnalatori, pista ciclabile) sono stati tutti rivolti a migliorare la manovrabilità dell'incrocio: ma le manovre di svolta sulla comunale e di immissione sulla provinciale (anche se in "destra") sono e rimangono manovre pericolose, perché la sommatoria delle manovre (di automezzi, cicli, pedoni...) è tale che l'aumento delle manovre porti a condizioni di collasso. Ovviamente di tali impatti non vi è traccia né nello studio di impatto né nell'attività d'esame svolta dalla commissione regionale.</p> <p>Il ponte sul canale Rigolo non risulta sia stato realizzato per resistere al transito sistematico di mezzi pesanti. Le sollecitazioni sulla struttura porteranno a cedimenti differenziali che causerebbero fessurazioni e perciò diminuzione della portata complessiva; con il risultato illogico che dei danni al transito dovrebbe assumerne il Comune in qualità di proprietario del ponte, che paradossalmente è contrario all'approvazione del progetto. Infine, conseguentemente all'attuazione di programmi sovracomunali e di modifica del sistema della mobilità sull'interna area comunale, riguarda l'aumento sensibile dei transiti su Via delle Grazie e perciò anche sul ponte in questione di cicli e motocicli. E' chiaro che sulla limitata sezione carrabile del ponte non possono transitare contemporaneamente ed in sicurezza due autoveicoli e due cicli. Si può concludere, senza alcuna valutazione della società proponente che dimostri il contrario, il riconoscimento di una condizione di permanente rischio per la sicurezza.</p> <p>Dell'incrocio a livello con Via Vecchia Trevigiana. Ulteriore pericolo è rappresentato dall'intersezione tra queste due strade comunali, l'assenza di ostacoli fissi alla visibilità diviene motivo di pericolo dato che gli utenti della strada transitano a velocità relativamente elevata su tale area; le misure che il Comune ha attuato (segnaletica stradale, pubblica illuminazione, ...) non hanno migliorato le condizioni dell'incrocio, ed a questo si somma che proprio questo nodo è compreso nella rete della ciclovia "Girasile".</p> <p>L'aumento significativo di categorie "deboli" dovrebbe almeno essere considerato da uno studio impatto ambientale, che nel caso in oggetto, si dimostra insufficiente e superato dalla programmazione regionale. Lo studio presentato dalla società proponente non contiene, a riguardo, nessun tipo di informazione.</p> <p>Le manovre d'accesso all'area. Per poter accedere all'area ove è prevista la realizzazione della discarica, è necessario effettuare una svolta a sinistra da via Delle Grazie immettendosi su una capezzagna privata. Il progetto, a parere di questo Ente, e diversamente dalle valutazioni della commissione regionale, non contiene né previsioni progettuali compiute né ipotesi verosimili di manovrabilità su diversi passaggi del tracciato.</p> <p>L'intersezione tra via Delle Grazie e via Nuova Trevigiana è rappresentata (tavola B10) in scala 1:500, con grafici non conformi, ed incompleti, rispetto allo stato dei luoghi e con carenza sostanziale delle sezioni stradali. Il "punto di inserimento nella strada di accesso" (tav. B10) non contiene alcuna informazione (non è riportata alcuna quota, posizione accessi carrai esistenti, posizione delle recinzioni, ...) per svolgere una benché minima verifica di idoneità delle manovre. Dalle valutazioni che il Comune ha svolto le manovre su via Delle Grazie rappresentano, sia in ingresso che in uscita, elemento di pericolo per la sicurezza stradale.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>Il completamento delle opere complementari al Passante di Mestre facilita l'accesso all'area della discarica.</p> <p>Per quanto attiene i problemi legati alla viabilità di via delle Grazie e via Chiesa Consocio stesse, relativi incroci e relative infrastrutture e intersezione con la Strada Provinciale Jesolana, si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	<p>Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007, inoltre si rimanda alle prescrizioni n. 15 e n. 16. La viabilità utilizzata dai mezzi da e per la discarica deve svolgersi nel rispetto della regolamentazione (divieti, limitazioni ecct.) della viabilità esistente.</p>
<p>Osservazioni Relative alla disponibilità aree di accesso</p>	<p>5 – Disponibilità aree accesso Il proponente non ha la disponibilità delle aree di accesso perché le servitù esistenti, o sono esplicitamente previste per passaggio ai fini agricoli, o lo sono perché sorte per tale finalità su fondi agricoli.</p> <p>PRESCRIZIONE 5 – Disponibilità aree accesso Il materiale prodotto dalla ditta è incompleto ed da esso emerge che la proponente non ha la disponibilità delle aree di accesso. Esaminati gli atti, ed in particolare la verifica delle servitù effettuata dallo Studio Co.Ve.Ri. (che richiama quanto riportato dallo Studio Guzzo 17.2.2011 e atti ivi allegati) si desume quante segue: - ATTO N.1 1) La servitù sui fondi Oribelli ha lo scopo “di mettere i proprietari di detti fondi nelle condizioni di poter compiere tutte quelle operazioni relative e connesse alla attuale destinazione dei fondi”, ove attuale significa alla data del 16.5.1972 (atto in pari data indicato nell’atto n.1) e quindi agricola. (manca l’atto costitutivo della servitù nella documentazione CO.VE.RI.) 2) Servono tra gli altri il fondo 51 di progetto discarica, che non è di proprietà Co.Ve.Ri.: comunque entrambi i fondi sono attualmente agricoli e lo erano al tempo della costituzione della servitù.</p> <p>- ATTO N.2 1) Manca l’atto costitutivo della servitù sui fondi Oribelli (atto 18.1.1972 rep. 5064 notaio Ripa). 2) Se la destinazione era agricola al momento della costituzione della servitù, se ne deduce che l’esercizio della stessa sia per fini (e con mezzi) agricoli. 3) il fondo 51/a si presume ora 51, quindi in progetto discarica, non in proprietà di Co.Ve.Ri. o ditte consorziate.</p> <p>MAP. 142 1) Su questo fondo di proprietà Scudeler non risulta alcuna servitù, per cui non vi è alcuna disponibilità da parte di altri per il passaggio.</p> <p>MAP. 379 Di proprietà Autostrade, non risulta nessuna servitù di passaggio per alcuno.</p> <p>- ATTO N. 3 1) Manca l’atto costitutivo di servitù 18.1.1972 rep. 5064 notaio Ripa. 2) Se la destinazione era agricola al momento della costituzione della servitù, se ne deduce che l’esercizio della stessa sia per fini (e con mezzi) agricoli. 3) Serve il mappale 51 di progetto di discarica, non di proprietà Co.Ve.Ri. né delle ditte consorziate.</p> <p>- ATTO N. 4 1) E’ una scrittura privata tra due proprietari, che interessa i mapp. 51, 55, 121 di progetto discarica. 2) Mancano gli atti costitutivi di servitù (7825 del 21.11.1972 notaio Ripa e 7111/7148 del 28-29.4.1976 notaio Curione di Cornuta) 3) Dal tenore e dalla presumibile destinazione dei fondi si deduce la servitù di passaggio agricola. Si osserva, quindi, riassumendo, che CO.VE.RI.e le consorziate non sono proprietari dei fondi dominanti, il che rileva quanto meno ai fini della possibilità di chiedere giudizialmente eventuale servitù coattiva che spetta (se mai fosse possibile) solo ai proprietari. Le servitù esistenti, o sono esplicitamente di passaggio ai fini dell’agricoltura, o lo sono perché sorte (e presumibilmente esercitate) per tale finalità su fondi agricoli. Sui fondi di Autostrade e su uno di Scudeler non risulta alcun diritto di passaggio in favore di nessuno</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

	<p>e di nessuna natura; per i fondi Scudeler (atto 4) non risulta la trascrizione (oltre a mancare gli atti costitutivi).</p> <p>Appare evidente che le servitù possono essere esercitate dai proprietari dei fondi dominanti solo conformemente al titolo, quindi per uso agricolo, pena facoltà di opposizione dei proprietari dei fondi serventi senza aggravamento per gli stessi (art. 1067 c.c.); inoltre per alcuni tratti non vi è alcuna servitù e quindi alcun diritto di passaggio.</p> <p>In conclusione il Comune ritiene che Coveri non abbia dimostrato di avere la disponibilità della strada di accesso per il transito di mezzi che trasportino rifiuti per la discarica e di conseguenza, anche in questo caso, non ha ottemperato alla prescrizione VIA.</p> <p>Dai suesposti punti A e B si deduce che l'iter procedurale è confuso, indeterminato, incompleto e che la ditta non ha ottemperato a nessuna delle 5 prescrizioni della DGRV.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>In merito alle osservazioni relative le servitù, atti costitutivi di servitù, scritture private, per quanto riguarda la disponibilità delle aree interessate dalla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 1 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 101190 Rac. 1114 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 257, 372, I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 346, 358, 343, 358, 142, 31, 198.</p> <p>Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, 197, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 1 la relativa servitù di passaggio.</p> <p>Per quanto riguarda la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 2 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 10120 Rac. 1115 del 11/06/1974) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 357, 358, 346, I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 31, 197, 198.</p> <p>Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51/a di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 2, la relativa servitù di passaggio.</p> <p>Per quanto riguarda la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) in cui si rileva servitù di passaggio a favore di terzi a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 31.</p> <p>I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 198.</p> <p>Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 32, 51, di cui al Foglio 3, questa è stata assolta e risulta all'interno di Atto 3, la relativa servitù di passaggio.</p> <p>Per quanto riguarda il mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 387 da odierna visura storica per immobile del Catasto Terreni di cui all'Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali risulta che deriva dal mappale n. 31 che nell' Atto 3 (Servitù istituita con atto notaio Ripa Paolo Rep. 7285 Rac. 683 del 21/11/1972) è indicato come 31/a.</p> <p>In quanto il Catasto Terreni nel passaggio dalla numerazione letterale a quella definitiva in cui le particelle sono numerate progressivamente assumendo un nuovo numero a partire dal primo numero disponibile del foglio di mappa, fatto eccetto per la prima particella indicata come sub “/a”, che riprendeva il nome dell'originaria.</p> <p>Per quanto riguarda la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica si evidenzia che la ditta ha prodotto Atto 4 (scrittura privata timbrata dall'ufficio di zona di Mogliano Veneto della Federazione provinciale coltivatori diretti in data 31 agosto 1988) in cui si riconosce la servitù di passaggio esistente a favore di altro mappale gravante sulla loro proprietà lungo i lati nord ed ovest a dei mappali in base all'estratto di mappa aggiornato considerando gli stessi a partire dall'innesto su via Chiesa Consco e proseguendo verso ovest: Foglio 3 mappale 198, 31, 32, 120 I fondi a vantaggio sono gli attuali mappali: 51, 121, 82, 55.</p> <p>Per quanto riguarda l'identificazione catastale del mappale n. 133/a, 134/a, 135/a, 23, 141/a, 31/d, di cui al Foglio 3, risulta esterno all'ambito di intervento, mentre il mappale 162/a, risulta inesistente,</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

	<p>mentre il mappale 19 non viene identificato</p> <p>Infine si rileva che l'atto n. 7111/7148 del 28/29.04.1976 di rep. del Dr. Curione consiste in una servitù non aedificandi.</p> <p>Non risulta da nessun atto fornito la dimostrazione dell'esistenza della servitù di passaggio sul mappale ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A.</p> <p>Inoltre negli atti forniti (atto 1) il mappale 142 (ex 142a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà degli eredi del Sig. Carlo Scudeller, non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio".</p> <p>Lo stesso dicasi per il mappale n. 197 (ex 197/a) del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile di proprietà di Autostrade per l'Italia S.P.A. non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio" su atto 2 e atto 3</p> <p>Inoltre si evidenzia che il mappale 142 e 197 del Foglio 3 Comune di Casale sul Sile non risulta all'interno della scrittura privata denominato "atto 4" che definisce la larghezza della servitù di passaggio.</p> <p>Inoltre in merito all' ATTO N.1 la ditta proponente potrà ottenere la disponibilità della servitù di accesso ai fini produttivi gravante sui mappali 131/g, 143/i in base all'art. 1051 del Codice Civile, nel caso di adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, parere favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto.</p> <p>Inoltre in merito all' ATTO N.2 l'atto rep. 5064 del 18.1.1972 a firma del notaio Ripa fa riferimento a terreni espropriati per causa di pubblica utilità e non alle servitù di passaggio demandate all'art. 4 dell'atto Rep. 10120 del 11.06.1974 a firma del notaio dott. Ripa Paolo. (Atto 2).</p> <p>La ditta proponente potrà ottenere la disponibilità della servitù di accesso ai fini produttivi gravante mappali 24/b, 24/c, 133/f, in base all'art. 1051 del Codice Civile nel caso di adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, parere favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto.</p> <p>La verifica della disponibilità del proponente del mappale 51 è stato assolto con D.G.R. n. 478/2007.</p> <p>Negli atti forniti il mappale 142 del Foglio 3 Comune di Casale non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio", pertanto in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi doveva essere perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante comprovante la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù"</p> <p>Il progetto in oggetto ha ottenuto Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale subordinatamente all' adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale in quanto il proponente non ha provveduto alla puntuale ottemperanza del punto 5 delle prescrizioni di cui all'Allegato A della DGRV 478/2007 in ordine alla piena disponibilità del mappale catastalmente identificato come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 mappale 379, perché non risulta documentato il rapporto tra il proprietario del fondo servente (Autostrade per l'Italia S.p.a.) e il titolare del fondo dominante (proponente) in base all'art. 1032 e 1051 del Codice Civile</p> <p>Inoltre in merito all' ATTO N. 3, l'atto rep. 5064 del 18.1.1972 a firma del notaio Ripa non risulta citato nell'atto 3 e pertanto non pertinente</p> <p>La ditta proponente potrà ottenere la disponibilità della servitù di accesso ai fini produttivi gravante mappali 31/a, 32, in base all'art. 1051 del Codice Civile nel caso di adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, parere favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto.</p> <p>Inoltre, in merito all' ATTO N. 4, la scrittura privata è una servitù di passaggio esistente a favore del mappale 51 e gravante sui mapp. 31, 32.</p> <p>L'atto 7825 del 21.11.1972 notaio Ripa non è citato nella scrittura privata. Per quanto riguarda l'atto 7111/7148 del 28-29.4.1976 notaio Curione di Cornuta nulla ha a che fare con la servitù di passaggio dato che consiste in una servitù di non edificare.</p> <p>La verifica della disponibilità dei fondi dominanti è stato assolto con DGRV n. 478/2007.</p> <p>Negli atti forniti il mappale 142 del Foglio 3 Comune di Casale non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio", pertanto in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi doveva essere perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante comprovante la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù"</p> <p>Pertanto si rimanda alla prescrizione unica ai fini del rilascio della compatibilità ambientale e alle</p>
--	---



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	<p>prescrizioni n. 13, 14, 15 ai fini autorizzativi.</p> <p>In merito alle osservazioni della Sig.ra Elena Bassetto si rileva che in base all'atto notarile Rep. 8737 del 06.06.1973 a firma del notaio dott. Paolo Ripa il mappale 198/a (ora 198) Foglio 3 risulta gravato di servitù di passaggio per complessivi 600 mq. circa a vantaggio dei proprietari e loro aventi causa dei mappali n. 51 e 197.</p> <p>La stipula dell'atto in oggetto risulta antecedente all'atto di compravendita citato dalla Sig. Bassetto avvenuto secondo testuali parole il 20.11.1973.</p> <p>In merito all'atto n. 4 del documento "allegato n. 5 servitù di passaggio" scrittura privata, si condivide che manca la firma dell'osservante ma il mappale ora 198 era già gravato di servitù di passaggio per complessivi 600 mq. circa in base all'atto notarile Rep. 8737 del 06.06.1973 a firma del notaio dott. Paolo Ripa.</p> <p>In merito al mappale si conferma che lo stesso non è in proprietà degli eredi Scudeler Carlo, ma in proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A.</p>
<p>Osservazioni Relative alla costruzione e gestione della discarica</p>	<p>Strato di copertura (capping). Alcuni elaborati progettuali non sembrano essere coerenti tra loro nella descrizione della successione stratigrafica del capping. Sulla base dell'esperienza maturata da questo ufficio, sarebbe indicato che il capping fosse così composto: 1 m di terreno vegetale, TNT con grammatura di almeno da 400 g/mq, 0,50 m di dreno con permeabilità $K \geq 1$ cm/sec, TNT con grammatura di almeno da 400 g/mq, telo in HDPE da 1 mm, 0,50 m di argilla con $10 \leq l_p \leq 50$ e $Wl \geq 30$, TNT con grammatura di almeno da 400 g/mq, 0,50 m strato di rottura capillare in materiale siliceo di idonea granulometria a interrompere il fenomeno di risalita capillare, circa 0,10-0,20 m di terra a contatto con i rifiuti per la regolarizzazione della superficie.</p> <p>In riferimento alla schermata "sigillatura e copertura finale dei rifiuti abbancati", si ritiene consigliabile che l'argilla del capping venga disposta a diretto contatto con il telo in HDPE posto sulle scarpate, poiché il TNT potrebbe veicolare infiltrazioni verso l'invaso di discarica; in pratica si tratterebbe di mantenere in fase di esercizio il TNT (più geodete) e di rimuovere questa piccola parte quando si realizza il capping, affinché l'argilla aderisca bene al telo in HDPE.</p> <p>Adeguamento al D.M. 27 settembre 2010 in merito ai criteri di accettabilità dei rifiuti. La ditta ha proposto nel 2011 un piano di aggiornamento del progetto agli obblighi derivanti dal D.M. 27 settembre 2010 relativamente ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica. Tuttavia rimangono alcune criticità riguardo le procedure proposte che si basano principalmente sull'esecuzione presso il produttore delle verifiche prescritte dal citato D. M. Se da un lato ciò ha senso per i soci del Consorzio, dall'altro pone alcuni problemi per i rifiuti conferiti in conto terzi. Risulterebbe utile realizzare un'area appositamente dedicata, dotata degli adeguati presidi ambientali, ove effettuare le verifiche e tenere in deposito il rifiuto in attesa della conformità allo smaltimento; di conseguenza dovrà essere presente quanto necessario per la conservazione dei campioni (per almeno 2 mesi, secondo il D.M. 27 settembre 2010).</p> <p>Impermeabilizzazione di fondo. In merito alle modalità di realizzazione dell'impermeabilizzazione del fondo, si evidenzia che, pur rispettando i criteri minimi di legge, il progetto prevede una permeabilità minore o uguale a 10^{-7} cm/sec, anziché 10^{-8} come previsto dal progetto in origine.</p> <p>Considerato che è prassi utilizzare argille aventi permeabilità $k < 10^{-8}$ cm/sec, si ritiene che questo debba essere il valore garantito della permeabilità K. Nella stratigrafia dell'impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate dell'invaso non risultano indicate le caratteristiche dell'argilla utilizzata che dovranno essere $10 \leq l_p \leq 50$ e $Wl \geq 30$. Per la realizzazione del dreno sarebbe indicata l'aggiunta di un TNT antiabrasione, da almeno 200 g/mq. La ghiaia è bene silicea, meglio se arrotondata, e consigliato una geodete tra la ghiaia e la sabbia per assorbire ancora meglio le impronte della ghiaia e per proteggere ulteriormente il telo in HDPE. Per la protezione delle scarpate il solo TNT è poco, anche in questo caso, si ritiene utile un ripartitore di carico e assorbitore di impronte a struttura tridimensionale.</p> <p>Presidi ambientali. Si reputa fondamentale che tutti i presidi ambientali, ivi compreso il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, siano mantenuti funzionanti e soggetti a manutenzione, sino al termine del periodo di gestione dei post-operativa. Alcuni particolari costruttivi della discarica appaiono migliorabili e tra questi si segnala:</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

	<ul style="list-style-type: none">- sistema di chiusura delle bocche di pozzo da attivare in caso di alluvione del sito.- gli anelli di rinforzo per i tubi dei pozzi del percolato sollevano il tubo e lo fanno appoggiare su alcuni punti della scarpata, concentrando i carichi. Si propone l'inserimento delle "selle" per ripartire i carichi su una superficie maggiore in corrispondenza degli anelli, aventi spessore ridotto, in modo da non indurre flessioni del tubo rispetto a quanto potrebbe già essere dovuto agli anelli;- dal momento che la piantumazione assolve anche il compito di evitare le diffusioni di polvere sin dalla fase di realizzazione e di gestione operativa, è opportuno che tale barriera sia "a pronto effetto". <p>Da ultimo si sottolinea che l'analisi dei prezzi presentata dalla richiedente, sulla scorta delle esperienze maturate su altri impianti, appare sottostimata di circa il 20%.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>L'aderenza tra telo HDPE ed argilla è scarsa. La caratterizzazione del rifiuto è un onere a carico del produttore.</p> <p>Sono state parzialmente accolte le osservazioni relative all'impermeabilizzazione del fondo – prescr. 18 – ai presidi ambientali – presc. 17 e 23 - ai pozzi di captazione – prescr. 5 e 9 - si rimanda all'A.I.A. per gli aspetti gestionali.</p>
Osservazioni relative ai vincoli autostradali	<p>Il vincolo autostradale. Il progetto in questione non tiene conto del vincolo autostradale. Fuori dei centri abitati l'ampiezza della fascia di rispetto è di 60 m, come riportato a pag. 24 della relazione tecnica descrittiva del SIA, ma tale fascia è computata e rappresenta in palese contrasto con le indicazioni del D. L. 30 aprile 1992 n. 285 – CdS e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS. L'art. 3 del Codice, concernente definizioni stradali e di traffico, contiene due definizioni precise per stabilire il punto di inizio della fascia di rispetto. Così recita il Comma 10: "Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea." Ed il successivo comma 22, a partire dalla posizione del confine stradale definisce "fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili." Tali disposizioni non ammettono alcuna possibilità di deroga. E' pacifico, sia esaminando lo stato dei luoghi, sia consultando un estratto catastale per l'area in oggetto, che il proponente ha erroneamente (e consapevolmente) indicato la fascia di rispetto con il limite della carreggiata. Dalla semplice lettura della relazione tecnica del 2005 e della tavola 01, intitolata "valutazione della compatibilità idraulica" si comprende come effettivamente il progetto preveda l'origine della fascia di rispetto della carreggiata anziché dal confine stradale, coincidente con il limite dell'esproprio segnalato sul posto da una recinzione. Il testo normativo, e la prassi consolidata di applicazione del testo medesimo, non possono lasciare spazio a dubbi; e non solo la fascia di rispetto è erroneamente riportata (la differenza è più di 10 m), il progetto prevede, poi, la realizzazione di un insieme di opere tra l'area autostradale e la base del rilevato della discarica: la realizzazione di un bacino di laminazione, della viabilità di servizio, lo spostamento di un traliccio, il ricavo di superfici asfaltate a ridosso della recinzione dell'autostrada, ecc. La realizzazione di tali opere, ricomprese nella definizione di manufatti, è assoggetta alle disposizioni della legge 729 del 24/07/1961 – Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali – ed in particolare dell'articolo 9, che stabilisce in ml. 25 la distanza minima da osservare per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di manufatti di qualsiasi specie. Ma per tali opere non risulta sia stato richiesto alcun parere né all'Ente proprietario della strada né al Concessionario, enti ai quali spetta la tutela del vincolo. Il progetto depositato, dunque, è in contrasto con le disposizioni (nazionali) in maniera di tutela della sicurezza stradale.</p>
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>La discarica in oggetto ricade in un ambito più ridotto rispetto alla precedentemente autorizzata "Discarica per rifiuti inerti 2A"; inoltre la discarica 2A interessava anche le aree poste a confine con il sedime autostradale, pertanto l'area ricade nell'art. 26 comma 3 del regolamento del Codice della Strada DPR 495 per la distanza dalle strade di categoria A. Per quanto riguarda il bacino di</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

	laminazione si trova ad una distanza superiore a quella stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.
Osservazioni relative alle integrazioni prodotte	In merito alle osservazioni relative al fatto che le integrazioni prodotte dal proponente non ottemperano alle prescrizioni richieste con il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 478/2007 e relative alla disponibilità aree accesso
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda alla prescrizione n. 1 ai fini ambientali
Osservazioni relative ai strumenti programmatori	In merito alle osservazioni relative alle condizioni di contorno dell'area e le modifiche degli strumenti programmatici intervenuti dalla data del 06/03/2007
Considerazioni della Commissione V.I.A.	<p>In data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 è stato APPROVATO il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dalla Tav. 2.1.B – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale, emerge che l'area di progetto risulta individuata come area a pericolosità ridotta P0, in base all'art. 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica. Classe attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull'effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al Consorzio di Bonifica competente per territorio. L'art. 59 detta le Direttive specifiche per le aree P0, perciò si evidenzia che lo strumento urbanistico comunale deve riportare valutazioni in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale insufficienza della rete di scolo delle acque, prevede apposita normativa finalizzata a non incrementare le condizioni di rischio.</p> <p>Inoltre l'area in oggetto in base alla Tav. 2.5 - Fasce filtro rientra in Aree a vulnerabilità del suolo media: depositi morenici grossolani in matrice fine limosa argillosa, Aree con medio scorrimento delle acque superficiali. Il Comune di Casale sul Sile è dotato di PAT, approvato dalla Conferenza dei Servizi del 12.04.2007, successivamente ratificata dalla Giunta Regionale (n. 2292 del 24.07.2007), e definitivamente entrato in vigore il giorno 06.09.2007. In base alla Tav. 12.3: Compatibilità idraulica rischio idraulico del P.A.T. vigente l'area viene identificata con criticità individuata dal Piano delle acque; 3 – località al Cantonetto; secondo la relazione di compatibilità idraulica Elab. 43 Cap. 6 del P.I. Vigente viene identificata come: Aree allagate in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive ordinanze. Pertanto si rinvia al parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive del 07 agosto 2012 che esprime parere idraulico favorevole e alla prescrizioni ai fini autorizzativi n. 25 e 26</p> <p>In base al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), in particolare alla Tav. 2.2 – Aree soggette ad attività antropiche, l'area di progetto risulta individuata in parte con grafia cave estinte e discariche esaurite ed attraversata da linea aerea elettrodotto da 220 KV. Inoltre in base al P.A.T. vigente Tav. 10.1.: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - l'area viene individuata come sedime di discariche autorizzate e relativa fascia di rispetto, fascia di rispetto elettrodotto e viabilità (art. 24 – 27 – 28), in particolare in base all'art. 24 delle N.T. trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto. L'area viene identificata come zona agricola (art. 35) secondo il P.I. Vigente in base alla Tav. 4.1.: Zoning usi e modalità d'intervento – e l'area viene interessata dalla fascia di rispetto elettrodotti (art. 49). in base alla Tav. 6.1: Vincoli tecnologici, monumentali ed ambientali Infine l'area di progetto rientra in ambito di cave estinte, reti ecologiche – elementi: corridoio ecologico secondario e area di connessione naturalistica – fascia tampone in base alla Tav. 4.7 – La Grande Treviso – Il sistema dei parchi, pertanto si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 23</p> <p>Sono stati valutati gli impatti anche per le strutture in correlazione con la discarica, le aree oggetto di osservazioni che non rientrano nella valutazione del progetto non vengono valutate</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

Osservazioni relative all' Ente Parco	In merito al coinvolgimento e alle osservazioni pervenute dall' Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007.
Osservazioni relative all'Ente Parco	In merito all'incompatibilità ambientale relativa all'attuazione del progetto del Consorzio Acque Risorgive avente ad oggetto "lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana, immissario delle ex cave "Le Fosse", sito in località Cantonetto nel comune di Casale sul Sile (TV)."
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 26
Osservazioni Relative alla rete di drenaggio delle acque	Si richiede di inviare chiarimenti relativamente alla rete di drenaggio delle acque dell'impianto previsto, atteso che lo scarico finale delle stesse avverrà in ambito di tutela paesaggistica e ambientale, vincolo Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	In merito alle osservazioni relative alla rete di drenaggio delle acque dell'impianto, si rileva che il progetto prevede che le acque meteoriche che precipitano all'interno dei lotti e piazzali vengono captate dai pozzi di raccolta del percolato e destinate a smaltimento, inoltre è presentata una rete di drenaggio per le acque meteoriche che precipitano sulla rimanente area di pertinenza, con bacino di accumulo e di laminazione e conferimento alla rete superficiale: Inoltre, si rimanda alla prescrizione ai fini autorizzativi n. 5, 19, 20, 21, 22.
Osservazioni relative all'opzione zero	In merito alle osservazioni relative alla valutazione dell'"opzione zero" .
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rimanda al parere favorevole in merito al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 6 marzo 2007.
Osservazioni relative al cambio d'uso area	In merito alle osservazioni relative a cambio di destinazione d'uso dell'area.
Considerazioni della Commissione V.I.A.	Si rileva che l'approvazione del progetto, subordinato all'adempimento della prescrizione unica ai fini della compatibilità ambientale, comporta variante allo strumento urbanistico in base all'art. 208 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Osservazioni relative alla mobilità comunale	In merito alle azioni di riassetto della mobilità comunale, che hanno interessato il territorio comunale, si è giunti a definire una serie di interventi necessari a ridurre situazioni di pericolo, in coerenza e continuità della volontà di incentivare la mobilità lenta migliorandone in modo significativo la sicurezza.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

Considerazioni della Commissione V.I.A.	La viabilità utilizzata dai mezzi da e per la discarica deve svolgersi nel rispetto della regolamentazione (divieti, limitazioni ecct.) della viabilità esistente
---	---

4. VALUTAZIONI FINALI SUL PROGETTO

La Regione Veneto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007 ha espresso, ai sensi della L.R.10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di discarica per rifiuti non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero, da realizzare in comune di Casale sul Sile e promosso dalla ditta CO.VE.RI Scarl, facendo proprio il Parere n.151 del 07/02/2007 della Commissione regionale VIA.

La Delibera rinviava l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate nel parere n.151 del 07/02/2007. Sullo specifico aspetto del biogas, la prescrizione n. 2 recitava:

“2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;”.

La Commissione VIA, diversamente da quanto rappresentato dal proponente nella documentazione di ottemperanza alle prescrizioni, ha ritenuto, in particolare, necessario considerare l'estrazione forzata del biogas prodotto e attuare inoltre tutti gli accorgimenti connessi per mitigarne l'impatto sull'ambiente. Ciò anche al fine di adempiere a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e dalla D.G.R.V. n. 995/2000 e richiamati nella prescrizione.

Il proponente stesso, con riferimento ai propri dati riguardanti le tipologie di rifiuti smaltiti e le modalità di gestione della discarica, ha di fatto dimostrato la necessità, ai fini del rispetto del PRTRA, di installare un impianto di estrazione forzata e combustione del biogas in torcia. Vengono di conseguenza introdotte nel presente parere specifiche prescrizioni.

I dati tabellari ottenuti dai calcoli del proponente, applicando il modello AP-42 LAND GEM, stabilito dalla normativa regionale citata alle quantità e tipologie di rifiuti indicati dallo stesso proponente, mostrano chiaramente che la quantità oraria di biogas estraibile supera la soglia minima fissata in 10 m³/h; in particolare, la soglia minima risulta superata per la durata di 2 anni con riferimento al dato giornaliero e addirittura per oltre 20 anni è richiesta l'applicazione dell'estrazione forzata a durata parziale per 8 h/giorno e conseguente combustione in torcia.

La Commissione VIA ribadisce quindi che, con riferimento al dato medio annuale, il proponente ha dimostrato in maniera chiara la necessità, nel rispetto della normativa regionale, di installare un impianto di estrazione forzata e combustione del biogas in torcia. Pertanto la coltivazione della discarica non può prescindere dall'installazione già in fase iniziale dello stesso, ricordando che "La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O₂ del 5%) è minore di 10 mc/h, facendo funzionare l'impianto anche solo per 8 h/giorno".

Vengono pertanto inserite nel presente parere specifiche prescrizioni riguardanti la realizzazione e la gestione dell'impianto di estrazione e combustione del biogas e i sistemi di monitoraggio relativi sia all'impianto, sia alla discarica in generale.

In merito alla prescrizione n. 5, di cui alla D.G.R.V. n°478 del 06/03/2007 Parere n. 151 del 07/02/2007 della Commissione Regionale V.I.A.

“5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.”

la Commissione ha rilevato che il proponente non ha ottemperato a detta prescrizione, in ordine alla piena disponibilità del mappale catastalmente identificato come Comune di Casale sul Sile Foglio 3

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 3

mappale 379, in quanto non risulta documentato il rapporto tra il proprietario del fondo servente (Autostrade per l'Italia S.p.a.) e il titolare del fondo dominante (proponente) in base all'art. 1032 e 1051 del Codice Civile

La Commissione, riconfermando in ogni caso il precedente parere di conformità ambientale, ritiene comunque di subordinare il giudizio positivo di approvazione del progetto previa ottemperanza della prescrizione sotto riportata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione al proponente del verbale dell'oggetto e pertanto di procedere a nuova votazione di conferma del Giudizio di Compatibilità Ambientale esclusivamente per la fattispecie sopra riportata.

Inoltre si è ritenuto che in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi venga perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante relativamente alla definizione della larghezza della servitù di passaggio relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 197, 198.

Negli atti forniti il mappale 142 e 197 del Foglio 3 Comune di Casale non viene citato come fondo "gravato da servitù" ma solo come fondo "a vantaggio", pertanto in fase di integrazione alle prescrizione ai fini autorizzativi venga perfezionato il rapporto tra i proprietari dei fondi serventi e il titolare del fondo dominante comprovante la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù" relativamente ai mappali sopra citati.

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

La Commissione ritiene, quindi, di confermare il parere favorevole di compatibilità ambientale, già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478/2007, subordinatamente all'ottemperanza della prescrizione:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Treviso, il Vice-Presidente e l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione), esprime a maggioranza dei presenti, con astensione del delegato dal Direttore Generale ARPAV e del delegato dal Direttore Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto della prescrizione di seguito indicata:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag. 3

l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19bis della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), dal Sindaco del Comune di Casale sul Sile, dal rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso (mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Treviso, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti ed il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, con voto contrario del Sindaco del Comune di Casale sul Sile e del rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso e con l'astensione del delegato dal Direttore Generale ARPAV e del delegato dal Direttore Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

parere favorevole

all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere ambientale precedentemente reso e di quelle di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullamano, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti e rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

1. Tutti gli impegni assunti dal proponente in sede di progetto e di integrazioni devono essere puntualmente rispettati.
2. Le frazioni biodegradabili dei rifiuti che possono essere smaltite, riferite alla quantità complessiva di 315.000 t. non devono superare: 8.757 t di carta e cartone e 37.485 t di plastica, corrispondenti ad un contenuto massimo di 3,74% e 16,01%, riferiti alla sostanza secca
3. Le percentuali massime di cui al punto 2 devono essere rispettate anche su base annuale, con tolleranza del +/- 10%.
4. I pozzi di captazione saranno distribuiti per lotti in accordo con l'avanzamento del conferimento dei rifiuti. L'allestimento di un lotto determinerà, quindi, il completamento di un settore della rete di captazione e della relativa stazione di regolazione. L'esaurimento di un lotto comporta invece la realizzazione della relativa stazione di captazione La torcia di combustione deve essere installata entro i sei mesi dall'avvio della coltivazione della discarica.
5. La libera dispersione in atmosfera del biogas è ammissibile solo se la portata del biogas estratto (riferita ad un contenuto di O₂ del 5%) è minore di 10 mc/h, facendo funzionare l'impianto

**ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

- anche solo per 8 h/giorno. Per valori superiori è obbligatoria l'estrazione forzata e combustione in torcia, eventualmente ricorrendo a combustibile ausiliario.
6. Il Piano di Monitoraggio e Controllo riguardo il biogas deve prevedere per ogni pozzo di estrazione: la misura del contenuto % di CH₄ e di O₂, della depressione in essere e del livello di percolato. Le teste di pozzo devono essere pertanto attrezzate per un'agevole misura dei parametri richiesti; deve essere prevista una frequenza minima settimanale.
 7. Deve essere prevista, mediante appositi contatori totalizzatori, la misura della quantità complessiva di biogas estratto, della quantità riutilizzata dai cogeneratori, e della quantità inviata in torcia. Deve essere previsto e tenuto un reporting periodico.
 8. Sia prevista una rete perimetrale di pozzi monitoraggio di biogas esterni alla discarica, ma in adiacenza. Il piano di monitoraggio e controllo, PMC, deve prevedere la misura periodica del livello del CH₄ nei pozzi e anche sulla superficie della discarica.
 9. Sia indicata la quantità massima di rifiuti in deposito temporaneo in ingresso (in attesa dello smaltimento in discarica) e dei rifiuti in uscita. Specificando per questi ultimi le tipologie, le modalità di stoccaggio e le aree di deposito.
 10. Nel PMC sia previsto un monitoraggio periodico della qualità dell'aria esternamente al perimetro della discarica, in particolare per quanto riguarda gli odori. La prima verifica deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio della coltivazione. La frequenza e le modalità successive saranno stabilite dall'A.I.A.
 11. Il Piano di Cantierizzazione preveda una dettagliata documentazione relativamente alla collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo, nonché del terreno vegetale. In caso di coltivazione a lotti deve essere presentato a Provincia e ARPAV un piano dettagliato di coltivazione di ogni singolo lotto, indicando in maniera chiara le modalità di apporto di rifiuti, di sistemazione del sito e della copertura provvisoria utilizzata per l'area colmata, nonché per il fronte in coltivazione a fine giornata. Sia specificata la superficie massima dell'area del fronte in coltivazione, escludendo quindi l'area già provvista di copertura provvisoria. Al fine di minimizzare le emissioni diffuse di sostanze odorifere e contenere l'estensione dell'impianto di estrazione forzata del biogas, sia prevista la possibilità di differenziare l'apporto dei diversi rifiuti in lotti diversi, in particolare separando quelli biodegradabili da quelli non biodegradabili.
 12. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di approvazione + AIA sia inoltrata alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell'elettrodotto con apposita sezione contenete l'andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M.8 luglio 2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull'area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro.
 13. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale, relativo alla procedura di approvazione + AIA, sia inoltrato alla Regione Veneto, relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 142, 197, apposito atto per il conveniente uso del fondo, comprovante:
 - la definizione della larghezza della servitù di passaggio;
 - la servitù di passaggio come fondo “gravato da servitù”.
 14. La viabilità di accesso, a partire dal perimetro dell'ambito di intervento fino all'innesto con via Chiesa Conscio, dovrà mantenere, rispetto al piano di campagna, la stessa quota minima presente all'interno della discarica.
 15. Valutare con il Comune di Casale sul Sile sia gli aspetti relativi alla sistemazione dell'accesso alla discarica, le modalità di intervento e la definizione della geometria dello stesso in base alla normativa vigente, sia le caratteristiche geometriche della viabilità di accesso all'impianto soggetta a servitù di passaggio.



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

16. Prevedere che prima dell'inizio dei lavori sia realizzata la bitumatura della strada pubblica d'accesso all'impianto sia per ridurre la polverosità prodotta dai mezzi in transito e sia per migliorarne il livello di sicurezza dei trasporti.
17. La barriera geologica naturale deve garantire i requisiti di cui al D.Lgst. 36/03, anche in riferimento alla sentenza n. 19457 della Corte di Cassazione Penale Sez.3, 23 maggio 2012.(2,00 ml. con K minore o uguale a 1×10^{-9} m/s o 1,00 ml. con K minore o uguale a 5×10^{-10} m/s)
18. Prevedere il sistema di raccolta e collettamento ai serbatoi del percolato di tutte le acque di pioggia che interesseranno l'area compresa tra il lavaggio ruote e la rampa di accesso alla discarica e la delimitazione di tale area con cordoli di contenimento.
19. Predisporre una rete di raccolta e successivo trattamento dell'acqua di prima pioggia del piazzale "area a servizi" secondo quanto previsto nel comma 1 dell'art. 39 del PTA , sedimentazione accelerata ed eventuale disoleatura, prima di essere mandata al bacino di laminazione.
20. Dovrà essere garantita, in corrispondenza della rampa di accesso alla discarica ed alla strada di servizio, la continuità e l'integrità nel tempo della canaletta di smaltimento delle acque di ruscellamento provenienti dai lotti ricomposti.
21. Rimodellare la scarpata esterna della copertura, con pendenza idonea in modo da scongiurare durante gli eventi piovosi franamenti, dissesti e dilavamento del materiale di ricoprimento.
22. Integrare le quinte arboree ed arbustive presenti in progetto in modo da garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità in base al PTRC e garantire la continuità del corridoio ecologico di cui al PTPC, con inserimento nel tessuto paesaggistico agrario circostante con integrazione tra gli elementi lineari artificiali presenti ad ovest e quelli naturali ad est, anche al fine di mitigare l'impatto visivo della nuova articolazione planimetrica dell'area di progetto
23. Sia effettuata un'attenta verifica di congruità delle spese previste per l'esercizio della discarica, con particolare riferimento al periodo di post - gestione; sia conseguentemente presentato a Provincia un aggiornamento del piano finanziario che tenga altresì conto delle variazioni legate alle richieste di integrazioni di cui ai precedenti punti, nonché delle nuove modalità di calcolo delle garanzie finanziarie introdotte dalla DGRV n. 1543/2012.
24. Il bacino di laminazione posto lungo l'autostrada sia allungato fino al confine sud di proprietà, compatibilmente con la viabilità di progetto; la quota del fondo dello stesso deve essere superiore al livello di massima escursione della falda.
25. La messa in esercizio della discarica è subordinata al rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di competenza del Consorzio di Bonifica e relativo a "Lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana immissario delle ex cave "Le Fosse", sito in località Cantonetto nel Comune di Casale sul Sile, considerata la sua funzionalità e correlazione con il progetto in esame.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi



ALLEGATO A alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014

pag. 3

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi